



NORMATIVA GENERALE AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

NORMATIVA ATTIVITA' PROPAGANDA e SCUOLE NUOTO FEDERALI

STAGIONE 2024/2025

	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	SEGRETARIO GENERALE	23/07/2024
APPROVAZIONE	DELIBERA PRESIDENTE	N. 37 DEL 24/07/2024
AGGIORNAMENTO	DELIBERA PRESIDENTE	N. 42 DEL 30/09/24
<u>AGGIORNAMENTO</u>	<u>DELIBERA PRESIDENTE</u>	<u>15 DEL 22/04/25</u>

Indice

PREMESSA	4
1 - AFFILIAZIONE SOCIETÀ	5
1.1 PRIMA AFFILIAZIONE	6
1.2 RIAFFILIAZIONE	8
1.3 REQUISITI STATUTARI PER L'OTTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE	13
1.4 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS)	16
1.5 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI	17
1.6 DENOMINAZIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE SPORTIVA	18
1.7 MODIFICA STATUTO	18
1.8 MODIFICHE CARICHE SOCIALI	19
1.9 ABBINAMENTO COMMERCIALE	19
1.10 INCORPORAZIONE, FUSIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ	20
1.11 TRASFERIMENTO DIRITTI SPORTIVI	21
1.12 RIAMMISSIONE NEI RANGHI FEDERALI	21
1.13 UTILIZZO MARCHI FEDERALI	22
1.14 UTILIZZO MARCHIO C.O.N.I. e SPORT e SALUTE Spa	22
2 - TESSERAMENTO ATLETI – DIRIGENTI - TECNICI	24
2.1 PROCEDURE GENERALI COMUNI	25
2.2 QUALIFICHE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE REGOLAMENTATE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.	26
2.3 TESSERAMENTO ATLETI	27
2.4 PROCEDURE DI TESSERAMENTO	28
2.5 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO LIBERO	29
2.6 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO NORMATIVO	30
2.7 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO CONTRATTUALE	32
2.8 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (PFT)	32
2.9 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA	33
2.10 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO FORMAZIONE TECNICA	38
2.11 ALTRI ASPETTI NORMATIVI DEL TESSERAMENTO ATLETI	39
2.12 MODALITA' PER IL PRESTITO DI ATLETI	40
2.13 TESSERAMENTO ALTERNATIVO PALLANUOTO	41
2.14 TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI E CON DOPPIA NAZIONALITA'	42
2.15 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO	45
2.16 PARTECIPAZIONE ATLETI NON ITALIANI A MANIFESTAZIONI FEDERALI	46
2.17 TESSERAMENTO ATLETI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI CIVILI DELLO STATO	49

2.18 TESSERAMENTO ATLETI PROPAGANDA.....	52
2.19 TESSERAMENTO SETTORE MASTER	53
2.20 TUTELA SANITARIA	53
2.21 TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI	55
2.22 TESSERAMENTO TECNICI	56
2.23 TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA.....	59
2.24 ASSICURAZIONE.....	59
2.25 PRIVACY	59
2.26 ANTIDOPING – ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO	60
2.27 LIMITI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE	62
2.28 TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.....	62
3 - OMOLOGAZIONI IMPIANTI	63
3.1 RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO.....	63
4 – NORMATIVA ATTIVITA' ATLETI PROPAGANDA	64
4.1 TESSERAMENTO SETTORE PROPAGANDA	66
4.2 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROPAGANDA REGIONALI	66
5 – NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI	67
5.1 LICENZA DI ESERCIZIO DI SCUOLA NUOTO FEDERALE (Licenza SNF).....	68
5.2 REQUISITI.....	68
5.3 DIRITTI DELLE SNF	69
5.4 TUTELA DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE SNF	70
5.5 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA.....	70
5.6 ASPETTI SANITARI	70
5.7 ASPETTI ASSICURATIVI	70
5.8 SCUOLE DI SALVAMENTO	71
5.9 QUOTE PER OTTENERE LA LICENZA DI ESERCIZIO	71
5.10 SOCIETA' CHE GESTISCONO S.N.F. IN PIU' IMPIANTI	72
ALLEGATO "A" – RIEPILOGO TASSE FEDERALI	73
ALLEGATO "B" – QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI SIT	81
ALLEGATO "C" – MODALITA' VERSAMENTO QUOTE.....	85
ALLEGATO "D" – CATEGORIE ATLETI	87

MODULISTICA

Modulo 1. Richiesta Manifestazione Propaganda
 Modulo 2. Riconoscimento Manifestazione Propaganda
 Modulo 3. Tesseramento/variazione dati
 Modulo 4. Tesseramento non italiano – Richiesta transfer
 Modulo 5. Dichiarazione d'assenso per visto ingresso
 Modulo 6. Dichiarazione per rinnovo permesso soggiorno

Modulo 7. Trasferimento atleti
 Modulo 8. Lettera atleti militari
 Modulo 9. Impianti
 Modulo 10. Manifestazione contraria al rinnovo del tesseramento

PREMESSA

La Normativa Generale Affiliazioni, Tesseramenti e Scuola Nuoto federale (di seguito per brevità "Circolare"), è emanata annualmente in conformità allo Statuto e delle disposizioni attuative contenute nel Regolamento Organico con lo scopo di fornire la disciplina di dettaglio delle procedure di affiliazione e di tesseramento e le correlate norme amministrative.

Le procedure di affiliazione e tesseramento sono gestite dalla apposita piattaforma informatica della Federazione Italiana Nuoto (<https://portale.federnuoto.it>).

Si segnalano tra le novità contenute nella presente Normativa:

- recepimento del provvedimento del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2024 con il quale è stato prorogato il rinvio al 1 luglio 2025 dell'entrata in vigore delle nuove norme sul tesseramento degli atleti previste dal d.lgs. 36/2021 (vedi paragrafo 2.3);
- disposizioni relative al vincolo sportivo normativo di durata biennale (vedi paragrafo 2.6);
- disposizioni relative al vincolo sportivo contrattuale (vedi paragrafo 2.7);
- principi generali relativi al riconoscimento del nuovo Premio di Formazione Tecnica previsto dal d.lgs. 36/2021, nonché dallo Statuto e dalle norme di attuazione contenute all'art.14, lettera B) del Regolamento Organico (vedi paragrafo 2.8).



1 - AFFILIAZIONE SOCIETÀ

1.1 PRIMA AFFILIAZIONE

Documentazione

La società che intende affiliarsi per la prima volta deve rivolgersi, come previsto dall'art. 3.1 del Regolamento Organico, al Comitato Regionale territorialmente competente sul luogo ove risulta avere eletto la propria sede legale. In alternativa la Società può richiedere l'affiliazione al Comitato territorialmente competente non in relazione alla sede legale bensì a quella eventualmente individuata per lo svolgimento delle attività operative (sportive) qualora collocata in una regione diversa. Non è in ogni caso ammessa l'affiliazione a più Comitati Territoriali.

La documentazione che la Società deve produrre è la seguente:

- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute all'art. 6 del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i. e alle disposizioni contenute nella presente Circolare¹, riportanti la registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate;
- copia della certificazione di attribuzione del codice fiscale o visura camerale non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione;
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Presidente (legale rappresentante) e del Consiglio Direttivo, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'atto costitutivo, con l'indicazione delle cariche societarie²;
- attestato dal quale risulti la disponibilità esclusiva e diretta di un effettivo spazio acqua (in piscina pubblica o privata) idoneo a garantire lo svolgimento di attività sportiva Federale. Tale attestato deve essere rilasciato dal proprietario o dal gestore dell'impianto su carta intestata, o recante un timbro degli stessi soggetti dichiaranti. Nel caso in cui nel corso dell'anno venga meno, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, la disponibilità di spazio-acqua, il Consiglio Federale ha facoltà di procedere alla revoca della affiliazione della Società.

Il Comitato, ricevuta e controllata la suddetta documentazione, provvede -laddove non sia necessaria l'integrazione degli atti prodotti- a generare sulla piattaforma informatica l'anagrafica della nuova società provvedendo, altresì, a caricare la documentazione ricevuta in formato elettronico nell'apposita "area documentale" riservata alla Società, marcando i documenti con lo stato "solo lettura"³.

I Comitati provvedono ad inserire nell'apposito menu "Consiglio" tutti i componenti del Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione) indicati nel verbale dell'assemblea dei soci (o nell'atto costitutivo) prodotto dalla Società interessata.

Ad operazione conclusa, il sistema provvede in automatico all'invio delle credenziali di accesso alla Società interessata, la quale le dovrà utilizzare per accedere al sistema e generare la domanda di prima affiliazione. La Società interessata deve quindi procedere alla stampa della domanda di

¹ Vedi successivo paragrafo "Requisiti statuari per l'ottenimento della affiliazione e della riaffiliazione".

² Per le società di capitali, vedi quanto previsto nel paragrafo "Requisiti statuari per l'ottenimento dell'affiliazione";

³ I Comitati devono porre attenzione alla corretta indicazione della tipologia dei documenti caricati sul portale verificando l'utilizzo di voci di inserimento "coerenti" con la natura del documento allegato, ciò anche al fine di garantire il successivo corretto inoltro dei documenti al Registro delle Attività Sportive mediante le procedure automatizzate del portale federale.

prima affiliazione, sottoscriverla nelle parti indicate e caricarla in formato elettronico nella predetta area documentale della piattaforma informatica.

Le Società sono tenute a prendere visione delle Informative ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 presenti sul sito <https://www.federnuoto.it/privacy.html> e sono tenute, nel corso delle operazioni di affiliazione on line, alla compilazione della parte riguardante i consensi richiesti nella apposita sezione dell'applicativo dedicata alla gestione della privacy.

Per completare la procedura di inserimento della domanda di prima affiliazione è necessario provvedere all'inserimento obbligatorio da parte della Società interessata dei seguenti dati:

- 1) indirizzo e-mail (univoco nel sistema);
- 2) indirizzo di posta elettronica certificata "pec";
- 3) indicazione dell'IBAN del conto corrente intestato alla Società.

Termini di tempo

Le domande di affiliazione registrate sul portale, debbono essere corredate della parte documentale e perfezionate entro il termine di massimo di 90 giorni dalla data di richiesta e comunque entro e non oltre il termine del 31 luglio.

Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, la richiesta di affiliazione non perfezionata sarà automaticamente considerata decaduta dal sistema informatico, con il riaccredito degli importi impegnati nel Conto economato a favore della Società interessata, al netto dell'importo di euro 100,00 per diritti di segreteria.

Le Società devono tener conto dei predetti termini e presentare la richiesta di prima affiliazione con adeguato anticipo.

Diritti amministrativi

Per il pagamento dei diritti amministrativi, si rinvia alla apposita tabella di cui all'Allegato "A" della presente Normativa.

Accettazione domanda prima affiliazione – Tempi di approvazione – Procedura d'urgenza

Ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento Organico l'accettazione della domanda di affiliazione è competenza del Consiglio Federale.

Avverso l'eventuale reiezione della domanda di affiliazione la Società interessata può formulare istanza di riesame con le modalità stabilite dall'art. 3.5 del Regolamento Organico.

Il tempo occorrente per la valutazione della domanda di affiliazione da parte degli Uffici federali e quindi del competente Organo federale è quantificabile in circa trenta giorni a far data dal momento del perfezionamento della domanda.

In caso di necessità, le Società possono richiedere attraverso il Comitato Regionale competente, il ricorso alla procedura d'urgenza previa corresponsione della quota aggiuntiva da versare alla FIN per diritti di segreteria riportata nell'Allegato "A" della Circolare. Le pratiche per le quali è richiesta la procedura d'urgenza, che risultino in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale, sono

evase dalla FIN Centrale indicativamente entro cinque giorni lavorativi successivi dalla data di perfezionamento della domanda.

Attivazione della affiliazione

A seguito della delibera di autorizzazione da parte del competente Organo federale, l'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti della Segreteria Generale provvede ad inviarne comunicazione alla Società interessata e ad inserire nella piattaforma i riferimenti della delibera di approvazione.

La Società deve provvedere al caricamento sul portale delle richieste di tesseramento per le seguenti figure obbligatorie:

- Presidente (legale rappresentante);
- tutti i componenti del Consiglio direttivo o del Consiglio di Amministrazione;
- un medico (abilitato all'esercizio della professione);
- almeno un tecnico in possesso della qualifica minima di AIUTO ALLENATORE (qualifica SNaQ)⁴.

Per quanto attiene il tesseramento dei ruoli tecnici da inserire nelle affiliazioni dei Gruppi Sportivi⁵ si evidenzia che, limitatamente alla disciplina della pallanuoto e in deroga alla normativa ordinaria-gli stessi Gruppi sportivi sono esentati dall'obbligo di inserire il nominativo del tecnico abilitato salvo nel caso di loro partecipazione ad un Campionato federale con una propria rappresentativa.

Il Comitato, verificate le predette richieste, rilascia i tesseramenti per le predette figure.

All'esito del completamento delle procedure di tesseramento dei suddetti soggetti, la Società sarà abilitata alla produzione dell'Attestato di affiliazione e al caricamento delle richieste di tesseramento degli atleti nonché alla loro iscrizione alle gare federali.

1.2 RIAFFILIAZIONE

Documentazione e Termini

La domanda di riaffiliazione deve essere caricata sulla piattaforma informatica completa di tutta la documentazione richiesta, con particolare riferimento all'attestato di disponibilità spazio-acqua⁶, entro il 31 gennaio. Alle domande di riaffiliazione presentate sul portale oltre il predetto termine ed entro il 31 luglio si applica la maggiore quota per Diritti di segreteria prevista dalla presente Normativa Generale.

Le domande di riaffiliazione registrate sul portale e approvate dal Comitato competente per territorio, debbono essere perfezionate provvedendo al caricamento sul portale delle richieste di tesseramento per le seguenti figure obbligatorie:

- Presidente (legale rappresentante);

⁴ Per maggiori dettagli sui requisiti riferibili alla tesserabilità dei tecnici si veda il paragrafo "Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili" presente in "TESSERAMENTO TECNICI".

⁵ Per "Gruppi Sportivi" si intendono le organizzazioni sportive appositamente costituite da Forze Armate e Corpi civili dello Stato (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria), di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

⁶ Per le caratteristiche di tale certificazione si rinvia a quanto già precisato nel paragrafo relativo alla domanda di prima affiliazione.

- tutti i componenti del Consiglio direttivo o del Consiglio di Amministrazione;
- un medico (abilitato all'esercizio della professione);
- almeno un tecnico in possesso della qualifica minima di AIUTO ALLENATORE (qualifica SNaQ).

In caso di mancato completamento della procedura di affiliazione entro il 31 luglio della stagione per il quale è stata presentata domanda di riaffiliazione, la stessa sarà dichiarata decaduta; la quota versata dalla Società sarà restituita al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.

Competenza accettazione della domanda di riaffiliazione

L'accettazione della domanda di rinnovo della affiliazione è di competenza del Comitato competente per territorio come stabilito dall'articolo 4.4 del Regolamento Organico. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, può essere presentata istanza di riesame al Consiglio Federale con le modalità stabilite dall'art. 4.8 del medesimo Regolamento Organico.

Conto economato – Modalità di utilizzo

Alle Società è messa a disposizione la gestione di un conto economato (denominato anche "borsellino elettronico") nella quale possono verificare tutte le operazioni svolte e controllare le scritture contabili sia in entrata che in uscita. Detto conto economato deve avere un "credito" sufficiente per il pagamento delle quote federali previste per la validazione delle operazioni richieste dalle Società.

I pagamenti relativi alla partecipazione all'attività sportiva federale devono essere effettuati esclusivamente con il ricorso ai canali delle carte di credito e dei bollettini bancari MAV, condizione indispensabile per consentire il corretto funzionamento del sistema informatico e rendere più semplici e veloci le procedure legate al rinnovo delle affiliazioni, dei tesseramenti e delle iscrizioni gara.

I versamenti gestiti attraverso il Conto economato sono elencati nell'Allegato della presente Normativa.

Le quote federali per le quali è attivo il pagamento a mezzo portale federale non possono essere corrisposte con altre modalità di liquidazione, salvo specifiche motivate deroghe che devono essere in ogni caso segnalate preventivamente dal Comitato territoriale interessato alla Segreteria Generale FIN per l'eventuale nulla osta.

Al termine della stagione sportiva precedente, il credito eventualmente presente nel conto economato delle società affiliate deve essere trasferito sulla competenza della nuova stagione agonistica.

Limitatamente al mese di settembre, sarà possibile per le Società affiliate effettuare operazioni relative ad ambedue le stagioni sportive, quella in scadenza (per eventuali iscrizioni gare, tesseramenti, ecc.) e quella nuova (operazioni preventive di riaffiliazione e caricamento richieste tesseramento), operazioni che il sistema addebiterà nei due diversi conti economato della Società a seconda della stagione sportiva selezionata.

Le procedure di gestione del conto economato nella fase di passaggio tra le due stagioni sportive sono quelle qui di seguito indicate:

- 1) la FIN provvede nella prima metà del mese di settembre ad aprire il nuovo conto economato relativo alla stagione sportiva, lasciando temporaneamente attivo il conto economato della stagione precedente;
- 2) le Società -utilizzando l'apposita funzione "SPOSTA CREDITO" della piattaforma informatica- possono autonomamente trasferire, in tutto o in parte, l'eventuale disponibilità economica presente sul conto economato della stagione passata sul conto economato relativo alla nuova stagione;
- 3) le Società dopo il termine del 30 settembre trasferiscono le eventuali giacenze sul conto economato della stagione sportiva.

Al termine della stagione agonistica, in caso di rinuncia alla nuova riaffiliazione la Società interessata provvede a richiedere con formale richiesta a firma del Presidente / Legale Rappresentante, per il tramite del Comitato Regionale, il rimborso dell'eventuale credito residuo presente sul conto economato.

La FIN, verificata l'assenza di eventuali debiti per attività sportiva da parte della Società, provvede al rimborso su un conto corrente intestato alla Società interessata, sulle coordinate IBAN dalla stessa comunicate.

Regolarizzazione posizione amministrativa

L'art. 4.6 del Regolamento Organico stabilisce che per l'ottenimento del rinnovo dell'affiliazione la Società è preventivamente tenuta a regolarizzare eventuali esposizioni amministrative pregresse maturate nei confronti della Federazione. I Comitati Regionali devono operare gli opportuni accertamenti amministrativi prima di dar seguito alle domande di riaffiliazione.

Ciò premesso, il successivo punto 7 del citato articolo 4 del Regolamento Organico consente ai Comitati territoriali la facoltà di accordare la rateizzazione dei debiti maturati laddove ricorrano oggettive ragioni che impediscano alle Società interessate di adempiere alla regolarizzazione della loro posizione amministrativa all'atto della riaffiliazione. In tal caso, dette rateizzazioni possono essere accordate direttamente dal Comitato competente per territorio, salvo che per la quota di debito eventualmente dovuta per la partecipazione all'attività federale nazionale, nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente sportivo di un formale piano di rateizzazione, assistito da garanzie e/o da validi titoli di pagamento;
- b) durata della rateizzazione non eccedente la durata della stagione sportiva per la quale è richiesta l'affiliazione;
- c) pagamento di un importo non inferiore al 20% del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione.

La normativa prevede altresì che in presenza di particolari straordinarie ragioni, la Società sportiva può formulare istanza di rateizzazione anche su base pluriennale al Consiglio Federale il quale, qualora venga accordato, è concesso nel rispetto delle condizioni minime di seguito elencate:

- a) pagamento di un importo non inferiore al 20% del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione;
- b) determinazione dell'importo complessivo rateizzato aggiungendo il calcolo degli interessi al tasso legale corrente e deposito di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L. 385/1993 e s.m. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero del tesoro, con l'esplicita indicazione della clausola di escussione a semplice richiesta.

Il Consiglio Federale decide sulle istanze di rateizzazione pluriennale, sentito il parere del Comitato competente per territorio, con delibera definitiva non impugnabile.

L'art. 4.9 del Regolamento Organico dispone che – sia in caso di mancata definizione delle posizioni debitorie da parte delle Società interessate che in caso di mancato rispetto dei piani di rateizzazione eventualmente accordati - il Segretario Generale può disporre con proprio provvedimento -anche nel corso della stagione sportiva- il blocco amministrativo temporaneo delle credenziali di accesso al portale dell'Ente sportivo inadempiente, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e degli Organi disciplinari qualora ne ricorrano i presupposti.

Le rateizzazioni concesse direttamente dai Comitati competenti devono essere da quest'ultimi tempestivamente comunicate all'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo a mezzo mail (amministrazione@federnuoto.it) nonché caricate nell'apposita area documentale della Società presente nel portale FIN al fine di evitare l'effettuazione di possibili compensazioni contabili in presenza di partite debito/creditorie intercorrenti tra FIN (nazionale e regionale), all'atto della liquidazione di premi, incentivi, contributi, rimborsi ecc., eventualmente previsti dalla FIN.

Quote federali di riaffiliazione

La quota federale per diritti di segreteria per le riaffiliazioni è quella indicata nella seguente tabella:

	Voti Plurimi	Quota federale sino al 31/1/	Quota federale oltre il 31/1 e fino al 31/7
Quota base	0	750 €	950 €
Riduzione B	10	500 €	700 €
Riduzione A	20 ed oltre	250 €	450 €

La riduzione della quota base è prevista nei seguenti casi:

Riduzione A): è riconosciuta alle società che sono risultate classificate, nella stagione precedente, in una delle seguenti graduatorie federali (società inserite nelle classifiche nazionali dei campionati di società dei settori agonistici, come da statuto federale):

Nuoto	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato Assoluto di Società maschile e femminile (Diritto Voto Plurimo)
Pallanuoto	Società inserite nella classifica nazionale dei Campionati di Pallanuoto maschile serie A/1, A/2, B, C e Promozione fino al 190° posto della classifica generale e dei Campionati di pallanuoto femminile serie A1, A2 e prime due società classificate di ogni girone della serie B (Diritto Voto Plurimo)
Tuffi	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Sincronizzato	Società inserite nella classifica del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Salvamento	prime 100 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Fondo-gran fondo	Prime 30 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Master	<u>Nuoto</u> : le prime 25 Società inserite nella classifica del campionato nazionale Master di società (Diritto Voto Plurimo).

Riduzione B) è riconosciuta alle società che non rientrano nelle graduatorie di cui alla precedente lettera A) e che hanno acquisito nella stagione precedente il diritto al voto di base.

Note operative per le Società e per i Comitati Regionali

Le Società, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, sono tenute:

1. a controllare i dati societari di recapito e contatto provvedendo, ove necessario, ad aggiornare i campi editabili dalla medesima Società;
2. a confermare il proprio Consiglio Direttivo così come risultante dalla precedente affiliazione ovvero, in caso di variazioni, ad inserire il file PDF del verbale d'assemblea contenente la modifica delle cariche sociali nella sezione "Documenti" della piattaforma informatica, per consentire la verifica e l'inserimento a cura del Comitato Regionale competente;
3. a inserire l'impianto sportivo per il quale è soddisfatto il requisito del possesso di spazio acqua da selezionarsi dall'anagrafica degli impianti già precaricata nella piattaforma informatica (in caso di variazione dei dati relativi ad un impianto già presente in anagrafica ovvero di nuovo campo gara non censito la Società dovrà trasmettere le informazioni utilizzando la modulistica allegata alla presente Circolare -modulo 9 - da inoltrare alla seguente mail: anagrafe.impianti@federnuoto.it);
4. a inserire nella sezione economato il credito necessario con gli strumenti di pagamento di seguito indicati:
 - carta di credito: è il mezzo più semplice e veloce per operare sulla piattaforma; il credito è immediatamente disponibile per l'utilizzo e il sistema si collega ai servizi telematici del circuito per effettuare la transazione senza alcuna memorizzazione locale dei dati della carta utilizzata;

- MAV: è uno strumento di pagamento bancario esente da commissioni a carico del debitore; è pagabile presso qualsiasi sportello bancario, online banking; l'importo sarà utilizzabile sul sistema a seguito dell'avvenuta convalida dell'istituto bancario (mediamente 3/4 giorni lavorativi dalla data del versamento);
5. a generare la domanda di affiliazione (compreso il modulo consenso sulla privacy);
 6. a stampare la domanda di affiliazione la quale, una volta firmata negli spazi indicati, deve essere scansionata (in un unico file) e inserita nell'area documentale riservata alla Società.

Il Comitato territoriale competente deve provvedere a:

1. verificare i documenti caricati dalla Società;
2. procedere, salvo necessità di perfezionamento della documentazione, ad inserire nel sistema l'indicazione dello stato "lavorato" del documento in questione;
3. provvedere alla validazione della domanda di riaffiliazione.

La Società⁷, per il perfezionamento della stessa, deve sempre provvedere, attraverso la piattaforma informatica:

1. a inserire nell'apposita sezione i "tecnici sociali" per ciascuna delle discipline praticate e secondo l'incarico/qualifica di ciascun tecnico (si evidenzia che il sistema renderà disponibili esclusivamente i tecnici in regola con il rinnovo del tesseramento nei ruoli del S.I.T.);
2. a richiedere il tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri ruoli obbligatori previsti dalla presente Normativa⁸;
3. a stampare l'Attestato di affiliazione propedeutico nel sistema per il tesseramento degli atleti e la loro iscrizione alle gare.

1.3 REQUISITI STATUTARI PER L'OTTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

Si ritiene utile richiamare i principali requisiti per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche previsti dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, attuativo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", così come aggiornato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36".

L'art. 6 del D.lgs.36/2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Detti enti possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

⁷ Per il tesseramento dei ruoli presenti in affiliazione da parte dei Gruppi Sportivi si invia a quanto sopra indicato nel paragrafo relativo alle richieste di prima affiliazione.

⁸ Per quanto riguarda i ruoli sociali per i quali è richiesto il tesseramento federale obbligatorio, si rinvia a quanto indicato nel precedente capitolo 1.1 "PRIMA AFFILIAZIONE", paragrafo "Attivazione della affiliazione" e al capitolo 1.2 "RIAFFILIAZIONE", paragrafo 1.2 "Documenti e Termini".

- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- d) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 36/2021.

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

L'art.7 del D.lgs. 36/2021 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, indicando separatamente le eventuali attività diverse da quelle principali (di cui all'art. 7.1.b del D.lgs. 36/2021) a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionali;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro come regolamentato dall'articolo 8 del D.lgs. 36/2021⁹;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per le associazioni e le società sportive costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore (anche nella forma di impresa sociale e siano iscritte al Registro unico del terzo settore), non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui alla sopraindicata lettera b).

Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata; rimangono escluse le

⁹ Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. Solo per i sodalizi costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative, gli enti dilettantistici possono prevedere la destinazione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci. Nel caso lo Statuto volesse prevedere tale facoltà, si raccomanda di inserire nello statuto sociale esplicito rinvio alle previsioni contenute all'art. 8 del D.lgs n. 36/2021 e s.m.i.

disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis del D.lgs. 36/2021 e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Come già segnalato, si ricorda che l'articolo 9 del D.lgs. 36/2021 prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b del medesimo decreto) a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto. Tra le attività "diverse" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività – generalmente di natura commerciale – che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali (a titolo esemplificativo) le attività di sponsorizzazione e pubblicità, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola ecc. – spesso previsti nell'ambito dei "camps"/"vacanze sportive"), la gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico), la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi. Le società sportive di capitali non sono obbligate ad inserire nei propri statuti la nomina di un Consiglio di Amministrazione. In tal caso, le Società, rappresentate esclusivamente dall'Amministratore Unico, devono:

- 1) provvedere all'indicazione nel campo riservato al Consiglio del solo nominativo dell'Amministratore Unico;
- 2) provvedere al tesseramento, oltre che del nominativo di cui al precedente punto 1), di un numero minimo di due dirigenti (con qualifica di "Dirigente non Consigliere"), nominati dall'Amministratore Unico al fine di garantire la continuità della rappresentanza della Società verso la FIN per lo svolgimento delle attività statutarie.

Nel caso di nomina di co-amministratori, la Società è tenuta ad individuare tra i medesimi amministratori il soggetto autorizzato a rappresentarla nei rapporti con la F.I.N. il quale andrà indicato nel campo riservato al legale rappresentante nell'anagrafica della società; gli altri co-amministratori, se non già componenti del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Direttivo, possono essere tesserati alla FIN con la qualifica di "dirigente non consigliere".

Per le altre Società Sportive di capitali, per le Società cooperative e per le Associazioni sportive è obbligatoria la costituzione di un Consiglio composto da almeno tre componenti, compreso il Presidente/Legale Rappresentante della Società.

La non rispondenza degli statuti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ai requisiti sopra elencati comporta l'irricevibilità della domanda di affiliazione. Parimenti, eventuali successive modifiche apportate al proprio Statuto da una Società già affiliata ma non conformi possono determinare l'assunzione da parte della F.I.N. del provvedimento amministrativo della sospensione delle credenziali della società necessarie per l'accesso al portale federale e, nei casi più gravi, la revoca dell'affiliazione della società interessata.

1.4 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS)

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio di Ministri per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10 del già citato D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è lo strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi del citato art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.

Il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro, secondo le indicazioni impartite dallo stesso Dipartimento. Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportosalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:

- a. "sezione pubblica" - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;
- b. "sezione riservata" - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di credenziali d'accesso.

Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare esclusivamente i propri dati; l'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all'interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
- b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;

- c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello;
- d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");
- e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;
- f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Per effetto delle procedure previste dal Registro, il portale federale prevede le seguenti funzioni:

- 1) inserimento dell'attività didattiche;
- 2) inserimento della composizione delle squadre (rosa) di tutti i Campionati di Pallanuoto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo.

I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorioità, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.

Si sottolinea che l'art. 11 del D.lgs 36/2021 prevede il divieto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento del Registro (iscrizione, requisiti, termini, ecc.) si prega di prendere visione dell'apposito Regolamento consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento dello sport e della Società Sporte Salute Spa.

Si prega di prendere nota che i sodalizi sportivi iscritti presso più Organismi affilianti, devono comunicare i dati e le eventuali modifiche a tutti gli Organismi di appartenenza al fine di evitare che gli stessi trasmettano al Registro dati "incoerenti" tra loro che possono determinare la "sospensione" dell'affiliata dal Registro.

1.5 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate e dagli enti di Promozione Sportiva.

La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dai predetti sodalizi sportivi, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello sport.

1.6 DENOMINAZIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE SPORTIVA

Denominazione sociale

La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto della Società.

Al fine di non determinare possibili confusioni con Società aventi denominazione simile, la F.I.N. ha facoltà di richiedere in sede di prima affiliazione o comunque alla Società con minore anzianità federale di provvedere alla modifica della denominazione.

Le Società non possono provvedere autonomamente ad aggiornare sul portale informatico la propria denominazione sociale; nel caso di modifica la Società deve osservare le procedure stabilite nel successivo paragrafo “Modifica Statuto e Cambio denominazione”.

Denominazione sportiva

Le Società possono richiedere, in aggiunta alla denominazione sociale di cui al precedente paragrafo, l'utilizzo di una “denominazione sportiva”, ovvero di una denominazione semplificata al fine di agevolarne l'utilizzo nelle iscrizioni e programmi gara.

La richiesta di attribuzione - modifica della denominazione sportiva, deve essere presentata dalla Società interessata alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni, il quale provvede alla sua valutazione inviando riscontro alla Società istante.

La denominazione sportiva è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

- semplificazione della denominazione, tenuto conto del numero necessariamente limitato di caratteri utilizzabili nelle stampe dei programmi di gestione gara¹⁰;
- chiara identificazione della società in ambito geografico nazionale, inserendo nomi di località dove le società operano e differenziando denominazioni tra loro simili.

La denominazione sportiva è utilizzabile esclusivamente per la formazione dei programmi e dei risultati delle gare mentre per tutti gli altri atti è obbligatorio l'utilizzo della denominazione sociale.

La richiesta di inserimento e/o modifica della denominazione sportiva (non della ragione sociale) è gratuita, salvo quelle discendenti da richieste di “abbinamento commerciale”¹¹.

1.7 MODIFICA STATUTO

Le Società sono obbligate in tutti i casi di intervenuta modifica al proprio Statuto sociale (anche in caso di sola modifica della denominazione sociale) ad inviare nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dei competenti Organi Societari a mezzo posta elettronica certificata (segreteria@pec.federnuoto.it) alla Segreteria Generale – Ufficio Affiliazioni, la seguente documentazione in formato PDF:

¹⁰ Non sono ammissibili proposte di denominazioni sportive non limitate alla semplificazione della ragione sociale ma comportanti, di fatto, la modifica della denominazione medesima.

¹¹ Per l'abbinamento pubblicitario si rinvia alle previsioni contenute nel successivo paragrafo della presente Normativa denominato “Abbinamento commerciale”.

- lettera di richiesta di approvazione della modifica Statutaria a firma del Presidente/Legale Rappresentante;
- verbale dell'Assemblea dei Soci di approvazione delle modifiche statutarie;
- copia del nuovo Statuto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate (a seconda della forma giuridica della Società), contenente la data di registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate.

Al ricevimento della documentazione la F.I.N. provvede ad addebitare l'importo di € 200,00 per diritti di segreteria.

Laddove necessario, la F.I.N. può richiedere adeguamenti dello Statuto per la sua conformità alle normative generali e alle specifiche regolamentazioni sportive; in tal caso, la Società interessata è tenuta a provvedere all'adeguamento entro 60 gg. dalla data di notifica della richiesta della Segreteria Generale F.I.N. In caso di reiterato mancato riscontro della Società alle richieste di adeguamento dello Statuto, il Segretario Generale della F.I.N. può disporre con proprio provvedimento in via amministrativa il blocco delle credenziali di accesso al portale della Società inadempiente, fino a regolarizzazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e degli Organi disciplinari.

La tardiva comunicazione di modifiche dello Statuto da parte della Società interessata, decorsi 30 giorni dalla data di registrazione da parte della Agenzia delle Entrate, comporta l'applicazione di una sanzione di € 200,00 aggiuntiva.

In caso di omessa comunicazione rilevata d'ufficio dalla Federazione in sede di controlli, è applicata una sanzione amministrativa pari ad € 300,00 in aggiunta alla quota prevista di euro 200,00.

Le quote indicate nel presente paragrafo sono addebitate dalla F.I.N. sul conto economato della società.

1.8 MODIFICHE CARICHE SOCIALI

Le Società sono obbligate nel caso di variazione degli amministratori (amministratore unico, componenti Consigli direttivi o Consigli di amministrazione), a caricare sul portale federale il verbale di modifica dei componenti degli Organi societari entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dello stesso, nonché a darne comunicazione al Comitato competente.

Il mancato o tardivo invio della predetta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 100,00. Il Comitato Regionale è incaricato di notificare all'ufficio Affiliazioni l'accertamento dell'inadempimento della Società al fine di consentire agli uffici della Segreteria Generale di addebitare sul conto economato la relativa sanzione.

1.9 ABBINAMENTO COMMERCIALE

L'abbinamento delle Società affiliate con ditte, enti o organizzazioni commerciali a fini pubblicitari, è un istituto previsto dal vigente Regolamento Organico.

L'abbinamento autorizzato dalla F.I.N. decade con il termine della stagione agonistica nella quale è stato richiesto.

Le Società che intendono ottenere l'abbinamento devono inviare apposita richiesta alla F.I.N. Centrale a mezzo mail all'indirizzo: affiliazioni@federnuoto.it

All'atto di accettazione della domanda l'ufficio Affiliazioni addebiterà nel conto economico della società la corrispondente quota per diritti amministrativi indicata nel prospetto allegato alla presente Circolare alla voce "Abbinamento" di € 400,00.

La Società può dar corso all'abbinamento solo dopo aver ricevuto dalla F.I.N. formale conferma dell'intervenuta autorizzazione.

È facoltà del Consiglio Federale di rifiutare l'abbinamento nei casi che essi risultassero in contrasto con le finalità statutarie della FIN e/o con i principi contenuti nel Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI.

E' possibile effettuare più abbinamenti pubblicitari per ogni società sempre con effetto limitato alla stagione agonistica nella quale vengono richiesti. Nei rapporti ed atti amministrativi intercorrenti con la F.I.N. permane l'obbligo di esclusivo utilizzo e riferimento all'effettiva denominazione sociale. In caso di più abbinamenti pubblicitari, l'indicazione della denominazione di aziende unitamente alla denominazione della società nei programmi informatici utilizzati dalla F.I.N. è subordinata alla dimensione degli spazi previsti per l'indicazione della ragione sociale.

Si precisa che l'abbinamento è consentito ai soli fini pubblicitari e di marketing; non sono pertanto ammessi abbinamenti di natura diversa e, in ogni caso, tra società affiliate alla F.I.N.

1.10 INCORPORAZIONE, FUSIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ

L'istituto della "incorporazione" e della "fusione" è previsto dal vigente Regolamento Organico, che ne disciplina gli effetti.

Sia nei casi di incorporazione che di fusione ognuna delle Società interessate deve richiedere, entro cinque giorni dalla decisione, la ratifica dell'operazione al Consiglio della F.I.N. Nazionale, inviando una copia della stessa al Comitato interessato ed allegando copia del verbale dell'Assemblea dei Soci.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economico delle società interessate la quota di € 700,00 ciascuna per diritti di segreteria, come indicato nell'apposito prospetto allegato alla Circolare.

La richiesta di incorporazione, fusione e trasformazione di società è irricevibile in presenza di posizioni debitorie da parte delle Società interessate nei confronti della F.I.N. centrale e/o dei Comitati Regionali.

Gli atleti delle società incorporate possono, entro 40 giorni dalla conoscenza di intervenuta incorporazione tesserarsi per altra società affiliata.

Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società s'intenderanno tesserati per la Società che ha assorbito le altre o per la nuova Società risultante dalla fusione.

Per quanto riguarda l'attribuzione del codice di affiliazione è previsto che:

- per le incorporazioni il mantenimento del codice della Società che assorbe le altre;
- per le fusioni l'assegnazione di un nuovo codice anagrafico e il mantenimento della maggior anzianità federale tra quelle possedute dai soggetti che hanno partecipato alla fusione.

Nel caso di trasformazione di associazione sportiva in Società Sportiva di capitali trovano applicazione le norme civilistiche ordinarie.

In considerazione della continuità giuridica del soggetto interessato all'operazione di trasformazione, non trovano in questo caso applicazione le norme relative allo svincolo degli atleti.

La trasformazione deve essere ratificata con delibera del Consiglio della F.I.N., su istanza da presentarsi a cura della società interessata, corredata da idonea documentazione comprovante l'operazione societaria compiuta. All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società la corrispondente quota di € 700,00 per diritti di segreteria come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Circolare.

1.11 TRASFERIMENTO DIRITTI SPORTIVI

La Federazione può autorizzare il trasferimento tra Società affiliate, esclusivamente a titolo non oneroso, dei diritti di partecipazione ai Campionati nazionali discendenti dalle classifiche o Campionati nazionali conseguiti nell'anno sportivo precedente. Le norme di riferimento sono contenute agli artt. 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.16 del Regolamento Organico.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società che acquisisce il titolo sportivo la quota di € 2.000,00 per diritti di segreteria come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Circolare.

La quota versata dalla Società è restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.

1.12 RIAMMISSIONE NEI RANGHI FEDERALI

Le Società decadute per mancata riaffiliazione possono richiedere la riammissione nei ranghi federali previa presentazione di apposita istanza da indirizzarsi al Consiglio Federale, entro i medesimi termini stabiliti per la presentazione della domanda di prima affiliazione.

La riammissione nei ranghi federali comporta l'attribuzione dell'anzianità pregressa.

Sono inammissibili le istanze di riammissione nei ranghi federali presentate da soggetti che abbiano interrotto il rapporto di affiliazione con la FIN per un periodo superiore ai 10 anni.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società la corrispondente quota per diritti di segreteria, come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Circolare; in particolare è prevista la corresponsione di € 1.500,00 per ognuno dei primi tre anni di mancato rinnovo; il predetto importo è altresì integrato per ogni annualità aggiuntiva di € 500,00.

Il provvedimento di riammissione è di competenza del Consiglio Federale il quale, acquisito il parere del Comitato Regionale competente, provvede a pronunciarsi in via definitiva e inappellabile. La richiesta di riammissione nei ranghi federali è in ogni caso irricevibile in presenza di pregresse posizioni debitorie da parte della società richiedente nei confronti della F.I.N. centrale e/o del Comitato Regionale.

La quota versata dalla Società è restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.

1.13 UTILIZZO MARCHI FEDERALI



E' autorizzato a tutti gli associati in regola con l'affiliazione l'utilizzo dei sopra riportati marchi (simboli) della *Federazione Italiana Nuoto* al fine di evidenziare la propria appartenenza alla stessa Federazione.

I marchi della F.I.N. sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti affiliati, diritto non trasferibile a terzi essendone espressamente vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc. eventualmente collegate con l'associato, salvo formale autorizzazione.

Gli affiliati hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il simbolo della F.I.N. sulla propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi, sulla modulistica di tesseramento nonché sulle tessere di riconoscimento dei propri iscritti, sui manifesti e locandine relativi alla organizzazione di manifestazioni sportive autorizzate dalla F.I.N.

Senza autorizzazione della F.I.N. non è consentito utilizzare o imitare in alcuna forma o derivazione i simboli o denominazioni che possano indurre il convincimento di un riconoscimento diretto e formale della F.I.N. in attività diverse da quelle relative all'esercizio della pratica sportiva. Deve essere, pertanto, preventivamente autorizzato l'eventuale utilizzo del marchio F.I.N. nelle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di convention, seminari e corsi;
- inserzioni pubblicitarie;
- attività commerciali;
- iniziative estranee alle attività riconosciute dalla F.I.N.

L'utilizzo dei simboli della F.I.N., in quanto marchi registrati, costituisce oggetto di diritti di proprietà intellettuale il cui utilizzo non autorizzato è perseguito a termini di legge.

1.14 UTILIZZO MARCHIO C.O.N.I. e SPORT e SALUTE Spa

I marchi prodotti dal C.O.N.I. e dalla Società Sport & Salute non sono utilizzabili dai terzi, salvo espressa autorizzazione dei rispettivi Enti.

Con circolare del 3/02/2014 prot. 2240, ad oggi vigente, il CONI aveva chiarito i limiti di utilizzo del loro logo. A tale proposito, nel 2005 la Giunta Nazionale del Coni aveva approvato un documento, al fine di regolare l'ambito di utilizzo del marchio in oggetto denominato "Manuale per la gestione integrata dell'immagine del Comitato Olimpico Nazionale Italiano", tutt'oggi in vigore.

In esso si stabilisce che i "soggetti associati" al CONI sono autorizzati ad utilizzare il simbolo (logo) del CONI, secondo le modalità indicate nel "Manuale", il quale specifica espressamente che l'autorizzazione all'utilizzo non è cedibile a terzi. Sono autorizzati all'utilizzo del marchio CONI i "soggetti associati", ossia le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate

(DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), e le Associazioni Benemerite; ad ogni altro soggetto è fatto divieto di utilizzare tale logo, divieto esteso *“per tutti gli affiliati alle FSN/DSA/EPS”*.

Ogni diverso utilizzo rispetto a quelli già consentiti e previsti all'interno del “Manuale” deve essere preventivamente autorizzato dal CONI, dietro presentazione di una richiesta che illustri l'ambito di utilizzo.

L'utilizzo del marchio Sport e Salute è disciplinato nel “Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito di sport e salute s.p.a.” consultabile sul sito ufficiale della Società. Il marchio deve essere utilizzato nel rispetto del ‘Manuale d’uso’ approvato dall’Area Sport Community, e può essere affiancato solo ad altri loghi istituzionali. Non può essere in alcun modo associato a marchi commerciali e deve essere, inoltre, accompagnato dalla dicitura “Con il Patrocinio di Sport e Salute”. L'autorizzazione all'utilizzo del marchio Sport e Salute viene rilasciata al soggetto richiedente, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal predetto Regolamento; ogni utilizzo deve pertanto essere espressamente e preventivamente approvato.



2 - TESSERAMENTO ATLETI – DIRIGENTI - TECNICI

2.1 PROCEDURE GENERALI COMUNI

La piattaforma informatica prevede specifiche modalità di gestione delle richieste di tesseramento presentate dalle Società.

In particolare, le Società devono accertarsi di avere il credito sufficiente per gestire le operazioni di tesseramento.

Il sistema controlla in automatico i requisiti normativi previsti per le rispettive categorie di tesseramento.

L'inserimento della richiesta di tesseramento rimane in "stato provvisorio" fino all'approvazione della stessa da parte del competente Comitato territoriale, con la sola eccezione dei tesseramenti nella categoria "Propaganda" come più avanti precisato.

La funzione di RINNOVO del tesseramento presente nel sistema sarà abilitata solo per i nominativi il cui controllo di validità del Codice Fiscale in anagrafica abbia dato esito positivo. In caso contrario la società dovrà preventivamente verificare e correggere i dati anagrafici del tesserato.

I Comitati territoriali competenti provvedono alla verifica della parte documentale, alla marcatura sul sistema dei documenti con l'inserimento dello stato "lavorato" ed infine alla validazione definitiva del tesseramento.

Il gestionale per il tesseramento prevede per tutti gli atleti, con la sola esclusione degli atleti del settore Propaganda¹², i seguenti passaggi:

fase 1): "precaricamento" da parte della Società avente titolo del tesseramento dell'atleta;

fase 2): "caricamento" da parte della Società del modulo di richiesta di tesseramento così come prodotto dal sistema informatico;

fase 3): "validazione" da parte del Comitato competente del tesseramento all'esito del controllo operato sui documenti caricati sul sistema dalla Società interessata.

Il sistema informatico consente per ogni atleta un solo "precaricamento" di tesseramento; è pertanto importante che la Società provveda ad utilizzare detta funzione solo per i propri atleti in stato di vincolo come indicato negli articoli successivi, ovvero per gli atleti in stato di tesseramento libero, che abbiano espresso il loro consenso al tesseramento.

I tesseramenti in stato di "precaricamento" non validati entro il termine del 20 luglio vengono annullati d'ufficio¹³.

Nel modulo di richiesta di tesseramento degli atleti è stata prevista l'indicazione dell'indirizzo mail (con l'esclusione dei tesserati per il Settore Propaganda). Nel caso di atleti minorenni, dovrà essere indicata la mail di un esercente la podestà genitoriale.

¹² Per le modalità di tesseramento degli Atleti Propaganda si rinvia al successivo Paragrafo "Tesseramento del Settore Propaganda".

¹³ Salvo le particolari disposizioni previste al successivo Paragrafo "Pre-tesseramento cautelare per assenza certificato medico".

2.2 QUALIFICHE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE REGOLAMENTATE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.

Per il regolare svolgimento delle attività sportive (manifestazioni sportive, allenamenti, collegiali, stage formativi, ecc.) la Federazione Italiana Nuoto prevede la presenza delle figure indicate nel presente paragrafo.

Atleti: Tesserati con tale qualifica per qualsiasi categoria sportiva prevista dai regolamenti federali.

Direttore Sportivo: Responsabile dell'assetto organizzativo e amministrativo di una o più discipline a livello federale o societario. Negli Enti sportivi cura in particolare i rapporti fra società, atleti e tecnici, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipula dei contratti e il tesseramento.

Direttore Tecnico (o Commissario Tecnico): Responsabile dell'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori societari o federali.

Il Direttore Tecnico pianifica la programmazione delle attività, fornendo esplicite indicazioni metodologiche ed organizzative in ordine alla preparazione delle Squadre. Coordina i rapporti tra l'organizzazione logistica, i Responsabili Tecnici, i Collaboratori Tecnici, i Tecnici Societari.

Il Direttore Tecnico è responsabile di tutti gli aspetti collegati alla preparazione degli atleti o dei partecipanti alle attività sportiva in Italia e all'estero.

Direttore di Gara: Responsabile deputato a garantire la regolarità dello svolgimento tecnico-organizzativo delle competizioni sportive.

Allenatore: Responsabile della preparazione e della gestione degli atleti negli allenamenti e nei campi gara, in possesso delle qualifiche previste dal regolamento del Settore istruzione Tecnica della F.I.N.

Preparatore Atletico: Responsabile della preparazione motoria fisica generale e specifica degli atleti praticanti sport agonistici e amatoriali della F.I.N.

Istruttore: Insegnante delle discipline acquatiche nell'ambito di una scuola nuoto organizzata da un Ente sportivo affiliato, nelle diverse discipline e settori, la cui attività è comunicata con le modalità previste dalle norme vigenti al Registro delle Attività Sportive (RAS). Gli istruttori operano per la formazione sportiva in tutte le discipline sportive della FIN in riferimento alle quali seguono i corsi specialistici di ciascun settore.

Team Manager: Responsabili del coordinamento, della pianificazione, dell'organizzazione tecnica e dell'allenamento dell'attività sportiva delle squadre nazionali, delle rappresentative regionali e

delle società affiliate sulla base del sistema nazionale delle qualifiche sportive, Tale figura è di supporto ai Direttori Tecnici/Commissari Tecnici.

Coordinatore Scuola Nuoto: Responsabile dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro operanti nelle Scuole nuoto riconosciute dalla F.I.N. per la direzione tecnica delle attività formative e didattiche svolte dagli Istruttori.

Assistente Bagnanti: Tecnico preposto alla sorveglianza dell'attività didattica e motoria svolta nell'ambito delle Scuole nuoto riconosciute dalla F.I.N. nonché per il supporto all'attività sportiva (allenamenti atleti e competizioni in acqua).

Docenti formatori sportivi: Soggetti addetti all'attività di formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali.

Addetti campi gara: Addetti alla segreteria tecnica di gara, speaker, addetti al cerimoniale, alle premiazioni, agli allestimenti dei campi gara e di allenamento, alla verifica e rispondenza delle attrezzature sportive fissate dalle norme federali, responsabili ed addetti all'organizzazione di gare, eventi sportivi, allenamenti; gestione di iscrizioni, redazione di classifiche, statistiche, addetti alla sicurezza dei campi gara (vedi addetti mezzi di supporto nelle gare di nuoto in acque libere), addetti al trasporto, alla gestione e custodia del materiale e delle attrezzature sportive necessarie durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, raduni ed allenamenti, nonché i soggetti che, ancorché non compresi nell'elenco di cui sopra, svolgono compiti connessi e strumentali a quelli indicati nel presente punto.

Addetti alla sicurezza dei praticanti: Accompagnatori di atleti minorenni, addetti al trasporto degli atleti, addetti antidoping.

Addetti al controllo regolarità del campo gara: Soggetti con il compito di verificare che il percorso mantenga la regolarità per tutta la durata della gara, provvedendo alla adeguata sistemazione delle strutture sportive necessarie, pronti ad eseguire le eventuali modifiche e rettifiche disposte dal Direttore di Gara e/o dal Responsabile del campo gara.

Ufficiali di Gara: Tutti i soggetti in possesso delle necessarie qualifiche che, previa designazione F.I.N., operano per il corretto svolgimento tecnico/disciplinare delle competizioni e delle manifestazioni.

2.3 TESSERAMENTO ATLETI

Come è noto, il provvedimento del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2024 ha prorogato il rinvio al 1 luglio 2025 dell'entrata in vigore delle nuove norme sul tesseramento degli atleti previste dal d.lgs. 36/2021. La proroga trova applicazione in riferimento ai tesseramenti che costituiscono rinnovo dei precedenti tesseramenti già in stato di vincolo, senza soluzione di continuità.

Per effetto della suddetta proroga, il tesseramento degli atleti per la stagione sportiva 2024/2025 è così regolato¹⁴:

- 1) per gli Atleti tesserati in regime di vincolo per la stagione 2023/2024, lo stato di vincolo permane per la stagione sportiva 2024/2025, al termine della quale cesserà di valere;
- 2) per gli Atleti in regime di vincolo il quale -sulla base della precedente normativa (vincolo di 8 anni)- giungerà a scadenza al termine della stagione 2023/2024, rimane confermato lo svincolo alla data del 30/09/2024 e -in tal caso- potranno trovare applicazione i parametri indicati nella Normativa Generale della stagione 2023/2024;
- 3) in riferimento alla fattispecie indicata al precedente punto 2), l'eventuale volontà della Società e dell'Atleta di procedere al rinnovo del tesseramento determinerà il rinnovo del vincolo per ulteriori due stagioni sportive, salvo diverse pattuizioni previste dalla intervenuta sottoscrizione di un contratto sportivo nella stagione 2023/2024;
- 4) per gli Atleti il cui vincolo sportivo (biennale) è decorso dalla stagione 2023/2024, lo stato di vincolo permane per la stagione sportiva 2024/2025 al termine della quale cesserà di valere;
- 5) per gli Atleti per i quali dalla stagione 2024/2025 dovesse decorrere un tesseramento in stato di vincolo normativo, quest'ultimo avrà durata biennale ovvero fino al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- 6) per gli Atleti che avessero già sottoscritto contratti di lavoro sportivo, la durata del vincolo seguirà quella dei contratti, i quali dovranno essere depositati con le modalità indicate nella presente Normativa (vedi paragrafo 2.7).

Pertanto, in sintesi, a decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025, la procedura di tesseramento varia a seconda della situazione soggettiva dell'Atleta, il quale potrà trovarsi in una delle seguenti diverse condizioni:

- 1) in stato di tesseramento libero, regolamentato al successivo paragrafo 2.5;
- 2) in regime di vincolo sportivo normativo, regolamentato al successivo paragrafo 2.6;
- 3) in regime di vincolo sportivo contrattuale, regolamentato al successivo paragrafo 2.7.

2.4 PROCEDURE DI TESSERAMENTO

Dal mese di settembre di ciascuna stagione sportiva è possibile procedere alla fase di pre-tesseramento degli Atleti per la stagione sportiva, fermo restando la sua decorrenza dal successivo 1° ottobre.

Gli atleti partecipanti ai Campionati di Pallanuoto devono in ogni caso essere tesserati entro il venerdì antecedente l'inizio del Campionato nel quale militano.

La quota per il tesseramento per l'anno agonistico è fissata nella misura di € 15,00 per ogni atleta, indipendentemente dalle discipline praticate ed indifferentemente se trattasi di un rinnovo o di primo tesseramento.

Il tesseramento non può essere oggetto di annullamento¹⁵.

¹⁴ Si veda in proposito la circolare di chiarimenti intervenuta in data 17/09/2024: <https://www.federnuoto.it/circolari/federazione-1/federazione-2024-2025/9653-disposizioni-relative-al-tesseramento-degli-atleti-normativa-generale-affiliazioni-e-tesseramenti-2024-2024-chiarimenti/file.html>

¹⁵ Salvo quanto indicato dall'art. 14.9 del Regolamento Organico ovvero in caso di provvedimento del Tribunale Federale ai sensi dell'art. 16.5 del Regolamento Organico.

Le Società devono inserire la/e disciplina/e sportive per le quali intendono tesserare i propri atleti. Il sistema verifica, segnalando eventuali anomalie, la corrispondenza tra la tipologia di tesseramento e la corrispondente presenza di tecnici con la prescritta qualifica precedentemente inseriti dalla Società in fase di affiliazione¹⁶ (per maggiori dettagli si veda il paragrafo “Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili” presente in “TESSERAMENTO TECNICI”).

A titolo di esempio si indicano le qualifiche minime in rapporto alla tipologia di tesseramento:

Tipologia	Qualifiche
Agonisti	Allenatore per ciascuna delle specialità di tesseramento
Master e Propaganda (Nuoto, Pallanuoto, Sincronizzato, Nuoto per Salvamento)	Aiuto Allenatore (Unico)
Master e Propaganda (Tuffi)	Aiuto Allenatore Tuffi

Le Società possono stampare il cartellino dei propri atleti se le seguenti condizioni sono entrambe rispettate:

- il tesseramento è nello stato “APPROVATO”;
- la scheda contiene la fotografia dell’Atleta.

Il sistema non consente alle Società di cancellare le immagini e mantiene la cronologia di controllo dei caricamenti su ogni singola anagrafica.

Le Società sono obbligate ad acquisire la certificazione di idoneità medica rilasciata ai singoli Atleti. All’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento il Presidente/Legale Rappresentante attesta di aver acquisito la predetta certificazione che deve essere conservata agli atti della Società per un periodo non inferiore a dieci anni, da prodursi alla FIN in caso di richiesta. Le domande di tesseramento prive della sottoscrizione da parte del Presidente/Legale rappresentante della Società sono irricevibili.

2.5 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO LIBERO

Sono Atleti in stato di tesseramento libero coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- Atleti Propaganda e Master;
- Atleti Agonisti al primo tesseramento in assoluto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza;
- Atleti Agonisti, con tesseramenti precedenti, delle discipline del Nuoto, Tuffi, Nuoto Artistico, Fondo e Salvamento sino al primo anno della categoria Ragazzi;
- Atleti Agonisti, con tesseramenti precedenti, della Pallanuoto sino al primo anno della categoria Esordienti.

¹⁶ Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Qualifiche F.I.N.-S.I.T. e Categorie allenabili” nella voce “TESSERAMENTO TECNICI”.

Il tesseramento ha durata annuale coincidente con la stagione sportiva ed è soggetto a rinnovo automatico per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di manifestare la volontà contraria al rinnovo da comunicarsi entro il termine perentorio del 30 giugno utilizzando il fac simile allegato (modello 10). Detta comunicazione deve essere inviata dall'Atleta interessato alla Società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r, Pec o altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettiva consegna.

Limitatamente alle tipologie di tesseramento Propaganda e Master, non trovano applicazione le norme relative al rinnovo automatico del tesseramento, il quale cessa alla scadenza annuale e può essere rinnovato solo con il consenso delle parti interessate.

2.6 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO NORMATIVO

Proroga del precedente vincolo sportivo

Come ricordato al precedente paragrafo 2.3, il Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2024 ha disposto il rinvio al 1 luglio 2025 dell'entrata in vigore delle nuove norme sul tesseramento degli atleti previste dal d.lgs. 36/2021. Detta proroga trova applicazione in riferimento ai tesseramenti che costituiscono rinnovo dei precedenti tesseramenti già in stato di vincolo, senza soluzione di continuità.

Per effetto della suddetta disposizione, gli Atleti tesserati in regime di vincolo per la stagione 2023/2024 rimangono vincolati per la stagione sportiva 2024/2025, salvo gli atleti il cui vincolo sia giunto a scadenza sulla base della precedente normativa (vincolo di 8 anni) al termine della stagione 2023/2024, come già precisato nel precedente paragrafo 2.3(cfr. precedente nota a margine n.14).

Limitatamente a quest'ultimi troveranno applicazione, laddove volontariamente non rinunciati, i parametri del Premio di Formazione tecnica e le modalità di erogazione dello stesso indicate nella precedente normativa e, in ultimo, nella Normativa Generale della stagione 2023/2024.

Modalità attuative del nuovo vincolo sportivo normativo

Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, agli Atleti si applica l'istituto del nuovo vincolo sportivo normativo la cui durata, in conformità alla legislazione vigente, è pari a due stagioni sportive.

L'istituto del vincolo sportivo si applica:

- Atleti Agonisti delle discipline del Nuoto, Tuffi, Nuoto Artistico, Fondo e Salvamento dal secondo anno della categoria Ragazzi;
- Atleti Agonisti della Pallanuoto dal secondo anno della categoria Esordienti.

L'Atleta vincolato può comunicare entro il 30 giugno del secondo anno di vincolo la propria volontà contraria al rinnovo del tesseramento per la stagione sportiva successiva; detta comunicazione deve essere inviata dall'Atleta interessato, alla Società di appartenenza, utilizzando il fac simile allegato (modello 10) a mezzo raccomandata a/r, Pec o con altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettiva consegna.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, il vincolo si intende rinnovato per ulteriori due stagioni sportive a condizione che la Società interessata provveda al tesseramento dell'Atleta entro

il termine del 31 gennaio. Decorso tale termine il tesseramento può essere rinnovato solo con il consenso dell'Atleta interessato.

Al termine del periodo di vincolo sportivo è prevista la facoltà di richiedere – ai sensi dell'art. 14, lettera B), comma 13 del Regolamento Organico - un premio di formazione tecnica, con le modalità indicate al successivo paragrafo 2.8, con l'esclusione del parametro denominato “*coefficienti di moltiplicazione*”.

Richiesta trasferimento Atleti in regime di vincolo sportivo normativo

Gli atleti in regime di vincolo normativo nella prima stagione di tesseramento (soggetto a rinnovo automatico per la stagione successiva), possono richiedere il nulla-osta alla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società affiliata, con le procedure stabilite dall'art.16 Regolamento Organico.

Le modalità ed i termini per la presentazione della richiesta di nulla-osta sono quelle di seguito indicate:

- a) l'Atleta può inviare, entro il termine perentorio del giorno 30 giugno 2025 (farà fede la data del timbro postale di partenza), la richiesta di nulla osta alla Società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r o Pec, utilizzando il fac-simile allegato (modello 7);
- b) la Società interessata deve inviare entro il termine perentorio del 31 luglio (o giorno successivo se festivo) a mezzo raccomandata a/r o Pec all'Atleta interessato (farà fede la data del timbro postale di partenza), la dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla osta, utilizzando il medesimo modulo federale inviato dagli atleti;
- c) in caso di concessione del nulla osta, il documento dovrà essere caricato dalla Società che lo ha rilasciato nella apposita sezione documenti del portale federale;
- d) il mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati al precedente punto equivale ad espressione di silenzio-rifiuto della concessione del nulla osta richiesto dall'Atleta;
- e) l'Atleta può proporre eventuale ricorso, in caso di diniego di nulla osta anche nella forma del silenzio rifiuto, entro il termine del 16 settembre (o giorno successivo se festivo) con istanza motivata da presentarsi al Tribunale Federale-Seconda sezione¹⁷, qualora ricorra almeno una delle condizioni indicate all'art. 16, comma 5, del Regolamento Organico.

Ferma restando la procedura sopra descritta, nei casi di comune volontà della Società di appartenenza, dell'Atleta interessato e della relativa Società di destinazione è possibile il ricorso ad una procedura semplificata gestita da apposita funzione della piattaforma informatica della F.I.N. In tal caso si procede come di seguito precisato:

- a) la Società interessata provvede a stampare l'apposita attestazione prodotta dal portale informatico da sottoscrivere da parte della Società titolare del vincolo, dell'Atleta interessato (per i minori da parte degli esercenti la patria potestà) e della Società di destinazione;
- b) la Società di destinazione provvede a caricare nella propria area Documenti il predetto documento sottoscritto nelle parti indicate;

¹⁷ Il ricorso deve essere proposto con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia della FIN, al quale dovrà essere allegata copia del versamento della quota dovuta per Diritti di segreteria indicata nella apposita tabella allegata alla presente Circolare.

- c) Il Comitato territoriale della Società di destinazione provvede all'esame della documentazione prodotta nonché, effettuate le eventuali ulteriori verifiche del caso, alla marcatura sul sistema dei documenti con lo stato "lavorato" e alla validazione a sistema dell'operazione.

Eventuali ricorsi presentati dalla parte interessata per la verifica della regolarità della procedura di svincolo semplificato sono di competenza del Tribunale Federale - Seconda sezione.

Per quanto non indicato nella presente circolare, si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento Organico.

2.7 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO CONTRATTUALE

Le Società che sottoscrivono un rapporto di lavoro con l'Atleta sono tenute a depositarlo con le modalità indicate nel presente paragrafo.

La durata del vincolo è pari alla durata indicata nel contratto.

La Società è tenuta:

1. a registrare i dati essenziali del contratto richiesti dalla procedura presente sul portale federale;
2. a caricare, nella predetta sezione, la scansione del contratto;
3. ad indicare, in sede di richiesta di tesseramento, la presenza di un contratto di lavoro sportivo in corso di validità.

La conclusione o risoluzione del rapporto contrattuale non determina la cessazione del tesseramento, il quale rimane in essere fino alla conclusione della stagione sportiva per il quale è stato emesso; tuttavia, è possibile richiederne l'interruzione a condizione che l'Atleta non abbia partecipato a manifestazioni ufficiali della F.I.N. nella medesima stagione.

La giurisdizione su controversie relative agli effetti dei contratti di lavoro sportivo sul vincolo che gli stessi determinano ai fini del tesseramento degli Atleti è di competenza della Seconda Sezione del Tribunale Federale.

Per i contratti eventualmente sottoscritti precedentemente dall'inizio della stagione sportiva 2024/2025, la Società interessata è tenuta a caricarlo nel portale federale entro il 30 settembre.

2.8 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (PFT)

I principi generali relativi al riconoscimento del PFT, previsto dal d.lgs. 36/2021, sono contenuti nello Statuto e nelle norme di attuazione dell'art.14, lettera B) del Regolamento Organico.

I parametri per la determinazione del PFT sono indicati al successivo paragrafo 2.9.

In particolare, ai fini della gestione del PFT è previsto quanto segue:

- 1) la Società che sottoscrive un contratto di lavoro sportivo con un Atleta deve provvedere entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione a depositare copia dello stesso con le modalità indicate nella presente Circolare (vedi il precedente paragrafo 2.7);
- 2) la Società affiliata che sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo di un tesserato con la qualifica di Atleta è tenuta a corrispondere il PFT alle precedenti Società che hanno formato l'atleta stesso; per i contratti successivi al primo, in caso di trasferimento di Società, il premio di formazione è attribuito esclusivamente alla Società di provenienza dell'atleta;

- 3) il PFT è previsto fino al compimento del 26° anno di età dell'atleta, anche qualora la Società provveda a tesserare – anche senza instaurare un rapporto di lavoro sportivo - un atleta proveniente da un precedente tesseramento con altra affiliata per termine del periodo di vincolo sportivo e/o cessazione del precedente contratto;
- 4) nel caso indicato al precedente punto 3) il PFT è determinato con i parametri indicati al paragrafo 2.9 con la sola esclusione dei “coefficienti di moltiplicazione”;
- 5) qualora il PFT spetti a più Società sportive, questo dovrà essere corrisposto con l'applicazione di una percentuale proporzionata al periodo di tesseramento maturato dall'Atleta con ognuna delle Società interessate;
- 6) la fruizione del PFT è subordinata al regolare stato di affiliazione della Società interessata al momento in cui si determina il diritto alla sua riscossione; nel caso di più Società la quota non erogata perché destinata ad un soggetto non affiliato è ripartita tra gli aventi diritto con l'applicazione del criterio di riparto di cui al precedente punto 5);
- 7) Il diritto a ricevere il PFT è comunque rinunciabile da parte delle Società interessate, al pari della facoltà di accordare un premio di formazione anche inferiore rispetto a quello previsto dai parametri indicati nella presente Normativa. La quota del PFT eventualmente rinunciata da una Società non viene destinata alle altre nel caso di più Società aventi diritto a percepirlo;
- 8) il mancato versamento, con le modalità previste dalla presente Normativa, del PFT determina:
 - a. l'adozione da parte del provvedimento di blocco temporaneo della possibilità da parte della Società inadempiente di procedere alla richiesta di ulteriori tesseramenti di Atleti;
 - b. in caso di ulteriore inattività della Società, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte del Consiglio Federale, fino alla possibile sospensione dell'affiliazione;
- 9) È fatto divieto alle Società di richiedere agli Atleti di provvedere, in forma diretta o indiretta, alla corresponsione del PFT; l'inosservanza di tale disposizione rappresenta illecito disciplinare perseguibile dagli organi federali preposti, qualora ne ricorrano i presupposti.
- 10) Il PFT non può essere previsto in relazione ai periodi per i quali il relativo obbligo sia stato già assolto a seguito di precedenti trasferimenti dell'Atleta per cessazione del vincolo sportivo (sia normativo che contrattuale);
- 11) Il PFT non viene riconosciuto a favore dei Gruppi sportivi.

2.9 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Con deliberazione del Consiglio Federale n. 155 del 14/12/2023 sono stati approvati i parametri per la determinazione del PFT, suddivisi per le diverse discipline sportive di sua competenza.

I parametri previsti dal presente paragrafo trovano applicazione anche per il tesseramento degli Atleti giunti al termine del periodo di vincolo sportivo normativo così come regolamentato dal precedente paragrafo 2.6; in tal caso, il Premio – sempre rinunciabile - viene determinato, come già precisato, con l'esclusione del parametro denominato “*coefficienti di moltiplicazione*”.

Detti parametri sono di seguito integralmente riportati.

PARAMETRI PALLANUOTO**Premio di formazione tecnica di base**

Il premio ha valore di 300 euro per ogni stagione agonistica, a partire da quella di primo tesseramento sino a quella nel corso della quale l'atleta ha compiuto 18 anni, indipendentemente dal numero di partite nelle quali l'atleta era in lista. In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica durante il periodo considerato, il premio annuo è aumentato considerando i coefficienti di moltiplicazione seguenti (vale soltanto il coefficiente più alto):

K=1,5 se medagliato/a almeno una volta ai Campionati Italiani di categoria

K=1,5 se in lista in almeno il 50% delle partite in una o più stagioni del Campionato Italiano di B

K=2,0 se in lista in almeno il 50% delle partite in una stagione del Campionato Italiano di A1 e/o A2

K=2,5 se in lista in almeno il 50% delle partite in più stagioni del Campionato Italiano di A1 e/o A2

K=2,5 se partecipante almeno una volta ai Campionati Europei o Mondiali giovanili

K=3,0 se medagliato ai Campionati Europei o Mondiali giovanili

Esempi:

- *giocatore tesserato a 11 anni che ha partecipato alle attività della Società per 7 anni: $300 \times 7 = 2.100$ euro*
- *giocatrice tesserata a 10 anni che ha partecipato alle attività di due Società per 4 anni ciascuna e partecipante a un Campionato europeo giovanile: $300 \times 8 \times 2,5 = 6.000$ euro.*

Nel caso che l'atleta abbia svolto il percorso di formazione presso più società il premio complessivo, calcolato secondo i criteri precedenti, sarà suddiviso tra le società interessate considerando il numero di stagioni agonistiche nelle quali l'atleta è stato tesserato per ciascuna di esse.

Premio di formazione per la preparazione all'attività

Il premio ha un valore in euro, per ogni stagione agonistica a partire dalla stagione agonistica nella quale l'atleta compie 19 anni sino a quella della stipula del contratto con la nuova società, a patto che il giocatore sia stato in lista per almeno il 50% degli incontri del Campionato al quale la società è iscritta, come segue:

Promozione	80 euro
Serie C	120 euro
Serie B	160 euro
Serie A2	200 euro
Serie A1	400 euro

Esempio: *giocatore di 28 anni tesserato a 19 anni in lista per almeno il 50% delle partite del Campionato di A2 al quale ha partecipato per 9 anni: $200 \times 9 = 1.800$ euro*

In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica internazionale durante un quadriennio olimpico, il premio annuo relativo all'atleta, per ciascuno degli anni che mancano al termine del quadriennio, è moltiplicato per i coefficienti seguenti (vale il coefficiente relativo al periodo preso in esame):

- K=1,5 se convocato/a una volta ai Campionati Europei assoluti
 K=2,0 se convocato/a più volte ai Campionati Europei assoluti
 K=2,5 se convocato/a una volta ai Campionati Mondiali assoluti
 K=3,0 se convocato/a più volte ai Campionati Mondiali assoluti o una volta ai Giochi Olimpici
 K=4,0 se medagliato/a ai Campionati Europei assoluti
 K=5,0 se medagliato/a ai Campionati Mondiali assoluti o Campione Europeo assoluto
 K=6,0 se medagliato/a ai Giochi Olimpici o Campione Mondiale assoluto
 K=7,0 se Campione Olimpico

Esempi:

- *giocatrice in lista per almeno il 50% delle partite del Campionato di A1 al quale ha partecipato per 6 anni durante i quali è stata medagliata ai Campionati mondiali svolti a due anni dal termine del quadriennio olimpico in corso: $(400 \times 4) + (400 \times 2 \times 5) = 5.600$ euro*
- *giocatore in lista per almeno il 50% delle partite del Campionato di A1 al quale ha partecipato per 8 anni durante i quali è stato vincitore dei Giochi Olimpici (quindi a quattro anni dal termine del quadriennio olimpico in corso: $(400 \times 4) + (400 \times 4 \times 7) = 12.800$ euro*
- *giocatrice in lista per almeno il 50% delle partite del Campionato di A1 al quale ha partecipato per 10 anni durante i quali è stata medagliata ai Campionati mondiali svolti a tre anni dal termine del quadriennio olimpico precedente: $(400 \times 7) + (400 \times 3 \times 5) = 8.800$ euro*

Nel caso che l'atleta abbia svolto il percorso di preparazione presso più società il premio complessivo, calcolato secondo i criteri precedenti, sarà suddiviso tra le società interessate considerando il numero di stagioni agonistiche nelle quali l'atleta è stato tesserato per ciascuna di esse.

Il premio complessivo di preparazione, da erogare alle Società interessate in funzione del numero di stagioni agonistiche in cui l'atleta è stato tesserato, è aumentato del valore di un anno di contratto moltiplicato il numero degli anni di contratto (ovvero dalla somma di ogni importo annuale, laddove crescente) diviso 3. Il 30% di tale valore incrementa il Premio di formazione tecnica di base, il 70% aumenta il Premio di formazione per la preparazione all'attività.

Esempio. *Una giocatrice:*

- *tesserata a 10 anni che ha partecipato alle attività di due Società per 4 anni ciascuna e partecipante a un Campionato europeo giovanile: $300 \times 8 \times 2,5 = 6.000$ euro.*
- *in lista per almeno il 50% delle partite del Campionato di A1 al quale ha partecipato per 6 anni durante i quali è stata medagliata ai Campionati mondiali svolti a due anni dal termine del quadriennio olimpico: $(400 \times 4) + (400 \times 2 \times 5) = 5.600$ euro*
- *che ha sottoscritto un primo contratto di 18.000 a stagione per due stagioni (valore di incremento del premio complessivo: $(18.000 \times 2)/3 = 12.000$,*

determina i premi di formazione come segue:

- I) *Premio di formazione tecnica di base: $6.000 + (12.000 \times 0,3) = 9.600$ euro da distribuire alle due Società nelle quali l'atleta ha svolto la preparazione sino all'età di 18 anni.*
- II) *Premio di formazione per la preparazione all'attività: $5.600 + (12.000 \times 0,7) = 14.000$ euro. Quindi, la Società che conclude il primo contratto sportivo deve mettere a disposizione un premio complessivo di 23.600 euro a favore delle Società sportive nelle quali l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione e di preparazione (4.800 a ciascuna delle due Società che hanno curato la preparazione di base e 14.000 a quella per la quale l'atleta ha giocato successivamente.*

PARAMETRI NUOTO – TUFFI – NUOTO ARTISTICO – SALVAMENTO.

Premio di formazione tecnica di base

Il premio ha valore di 200 euro per ogni stagione agonistica a partire da quella di primo tesseramento sino a quella nel corso della quale l'atleta ha compiuto 16 anni. In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica durante il periodo considerato, il premio annuo è aumentato considerando i coefficienti di moltiplicazione seguenti:

K=1,5 se ha partecipato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteria

K=2,0 se medagliato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteria

K=2,25 se ha partecipato ai Campionati Italiani assoluti

K=2,5 se ha partecipato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores

K=2,75 se medagliato ai Campionati Italiani assoluti

K=3,0 se medagliato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores

Nel caso che l'atleta abbia svolto il percorso di formazione presso più Società il premio complessivo, calcolato secondo i criteri precedenti, sarà suddiviso tra le Società interessate considerando il numero di stagioni agonistiche nelle quali l'atleta è stato tesserato per ciascuna di esse.

Esempi:

- atleta tesserato/a a 9 anni che ha partecipato alle attività della Società per 7 anni: $200 \times 7 = 1.400$ euro

- atleta tesserata/a a 10 anni che ha partecipato alle attività di due Società per 3 anni ciascuna e partecipante a un Campionato europeo giovanile: $200 \times 6 \times 2,5 = 3.000$ euro (1.500 per ciascuna Società).

Premio di preparazione per l'attività agonistica

Il premio ha valore di 300 euro per ogni stagione agonistica a partire da quella nella quale l'atleta compie 17 anni sino a quella della stipula del contratto con la nuova Società. In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica negli ultimi 4 anni durante il periodo considerato, il premio annuo è aumentato considerando i coefficienti di moltiplicazione seguenti:

K=1,5 se ha partecipato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteria

K=2,0 se medagliato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteria

K=2,5 se ha partecipato ai Campionati Italiani assoluti

K=3,0 se medagliato ai Campionati Italiani assoluti

Esempi:

- *atleta tesserato/a da 6 anni medagliato/a ai Campionati italiani assoluti negli ultimi 4 anni: $300 \times 6 \times 3 = 5.400$ euro*

In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica internazionale durante l'ultimo quadriennio olimpico, il premio annuo relativo all'atleta è moltiplicato per i coefficienti seguenti. Nel caso che la partecipazione all'attività agonistica internazionale sia avvenuta nel quadriennio precedente l'ultimo i coefficienti sono dimezzati considerando sempre i coefficienti più alti se sono presenti diverse opzioni:

K=2,5 se ha partecipato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores

K=3,0 se medagliato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores

K=3,5 se ha partecipato almeno una volta ai Campionati Europei assoluti

K=4,0 se ha partecipato più volte ai Campionati Europei assoluti

K=4,5 se ha partecipato almeno una volta ai Campionati Mondiali assoluti

K=5,0 se ha partecipato più volte ai Campionati Mondiali assoluti o una volta ai Giochi Olimpici

K=5,5 se medagliato ai Campionati Europei assoluti

K=6,5 se medagliato ai Campionati Mondiali assoluti o Campione Europeo

K=7,0 se medagliato ai Giochi Olimpici o Campione Mondiale

K=8,0 se Campione Olimpico

Esempi:

- *atleta tesserato/a da 8 anni durante i quali è stata medagliato/a ai Campionati mondiali assoluti nell'ultimo quadriennio olimpico: $300 \times 8 \times 6,5 = 15.600$ euro*

Nel caso che l'atleta abbia svolto il percorso di preparazione presso più Società il premio complessivo, calcolato secondo i criteri precedenti, sarà suddiviso tra le Società interessate considerando il numero di stagioni agonistiche nelle quali l'atleta è stato tesserato per ciascuna di esse.

Il premio complessivo di preparazione, da erogare alle Società interessate in funzione del numero di stagioni agonistiche in cui l'atleta è stato tesserato, è aumentato del valore di un anno di contratto moltiplicato il numero degli anni di contratto (ovvero dalla somma di ogni importo annuale laddove crescente) diviso 3. Il 30% di tale valore incrementa il Premio di formazione tecnica di base, il 70% aumenta il Premio di formazione per la preparazione all'attività.

Esempio. Un atleta:

- *tesserato/a a 10 anni di età che ha partecipato alle attività di due Società per 3 anni ciascuna e partecipante a un Campionato europeo giovanile: $200 \times 6 \times 2,5 = 3.000$ euro;*

- a partire dai 16 anni di età, tesserato/a da 8 anni durante i quali è stata medagliato/a ai Campionati mondiali assoluti nel quadriennio olimpico in corso: $300 \times 8 \times 6,5 = 15.600$ euro;
- che ha sottoscritto un primo contratto di 18.000 a stagione per due stagioni (valore di incremento del premio complessivo: $(18.000 \times 2)/3 = 12.000$;

determina i premi di formazione come segue:

I) Premio di formazione tecnica di base: $3.000 + (12.000 \times 0,3) = 6.600$ euro da distribuire alle due Società nelle quali l'atleta ha svolto la preparazione sino all'età di 16 anni. Alle due Società spettano 2.100 euro ciascuna.

II) Premio di formazione per la preparazione all'attività: $15.600 + ((12.000 \times 0,7) = 24.000$ euro
Quindi la Società che conclude il primo contratto sportivo deve mettere a disposizione un premio complessivo di 30.600 euro a favore delle Società sportive nelle quali l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione e di preparazione (3.300 a ciascuna delle due Società che hanno curato la preparazione natatoria di base e 24.000 a quella per la quale l'atleta ha gareggiato successivamente).

2.10 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO FORMAZIONE TECNICA

La Società deve corrispondere il PFT entro il medesimo termine per il quale provvede ad effettuare la richiesta di tesseramento dell'Atleta in riferimento al quale è sorta la relativa obbligazione.

A tal fine la Società deve:

- a) acquisire dalle Società destinatarie del PFT una dichiarazione liberatoria che attesti l'intervenuta liquidazione dello stesso, ovvero che attesti la rinuncia a percepirlo da parte dell'interessata;
- b) l'attestazione di cui alla precedente lettera a) deve essere caricata sul gestionale all'atto della richiesta di tesseramento dell'Atleta;

La determinazione del PFT sulla base dei parametri indicati al precedente paragrafo 2.9 avviene in contraddittorio tra le Società interessate; in caso di mancato accordo sulla determinazione del PFT, ovvero per l'acquisizione di informazioni relative alla carriera sportiva dell'Atleta ove non disponibili, la parte interessata può presentare istanza di verifica da inviare alla mail tesseramenti@federnuoto.it fornendo tutti gli elementi utili ad una efficace sua valutazione.

Come precedentemente precisato, si ribadisce che il mancato versamento del PFT, se non rinunciato dagli aventi diritto, determina l'adozione del provvedimento di sospensione della possibilità di effettuare ulteriori tesseramenti di Atleti, oltre alla possibile adozione di ulteriori provvedimenti da parte del Consiglio Federale, fino alla sospensione dell'affiliazione.

Si ribadisce inoltre che è fatto divieto alle Società di richiedere agli Atleti di provvedere, in forma diretta o indiretta, alla corresponsione del PFT; l'inosservanza di tale disposizione rappresenta illecito disciplinare perseguibile dagli organi federali preposti, qualora ne ricorrano i presupposti.

Tenuto conto che della portata innovativa delle disposizioni in argomento, la Federazione si riserva nel corso della stagione sportiva di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni che potranno rendersi necessarie sulla base delle indicazioni che perverranno in sede di prima applicazione delle nuove procedure relative al riconoscimento del PFT.

2.11 ALTRI ASPETTI NORMATIVI DEL TESSERAMENTO ATLETI

Norme generali

La tessera (o cartellino di tesseramento) è il documento che dà diritto a partecipare all'attività agonistica federale.

L'atleta può prendere parte ad attività agonistica solo se in possesso della tessera in corso di validità emessa dalla piattaforma informatica.

La tessera deve essere obbligatoriamente corredata della foto dell'atleta, con la sola eccezione del tesseramento Propaganda.

La richiesta di tesseramento, da presentare sull'apposita modulistica presente sul portale FIN, deve essere sottoscritta dall'atleta (o dagli esercenti la patria potestà per i minori) e dal Presidente / Legale Rappresentante della Società pena l'irricevibilità della stessa.

Si rammenta che con la sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di tesseramento, l'atleta si impegna a rispettare i regolamenti e normative della F.I.N. Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito www.federnuoto.it nella sezione "Normative".

La verifica della richiesta di tesseramento dell'atleta è di competenza del Comitato competente per territorio, che ha la responsabilità della verifica della sua regolarità.

Il tesseramento è vincolante fino al 30 settembre successivo e la Società non può rinunciarvi, salvo richieste legate a oggettive situazioni particolari debitamente documentate, previa istanza da inviare alla Segreteria Generale della FIN – Settore Tesseramenti (mail: tesseramenti@federnuoto.it). Il Segretario Generale, valutati gli atti presentati, può disporre l'annullamento subordinatamente alla verifica del consenso di tutte le parti interessate e previo parere vincolante del competente Comitato territoriale. Detto annullamento non è consentito per atleti che abbiano già partecipato ad attività agonistica, con la sola esclusione dei casi di scioglimento, per qualsiasi causa, della Società titolare del cartellino.

La tessera o il cartellino di tesseramento dell'atleta deve essere esibita al Giudice di Gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni.

Nel caso di tessera mancante la partecipazione alle gare è subordinata alla presentazione del certificato di idoneità alle attività sportive agonistiche ovvero copia del certificato medesimo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritto da parte del Presidente della Società di appartenenza e/o dall'accompagnatore, purché chiaramente individuati.

In caso di falsa attestazione, i responsabili sono sottoposti alle conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli Organi disciplinari federali.

Tesseramento d'ufficio

Come previsto dall'art. 14, lettera A) comma 3 del Regolamento Organico, le Società hanno il diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d'ufficio del tesseramento nei seguenti casi:

- a) per gli atleti in regime di vincolo normativo, da effettuarsi entro il termine del 31 gennaio della stagione sportiva decorso il quale il vincolo decadrà automaticamente;
- b) per gli Atleti in regime di vincolo contrattuale, previsto da atto depositato presso la Federazione, con le modalità indicate nella presente Normativa.

In tali casi è sufficiente la sottoscrizione da parte del Presidente / Legale rappresentante della Società della richiesta di tesseramento per consentire la convalida da parte del Comitato territoriale di appartenenza.

Come già precedentemente indicato, il vincolo normativo biennale decade in caso di mancato tesseramento dell'Atleta entro il termine del 31 gennaio; qualora la Società volesse provvedere al rinnovo del tesseramento decorso tale termine, le eventuali richieste di rinnovo del tesseramento saranno valide solo in presenza nel modulo richiesta della firma dell'Atleta interessato.

Pre-tesseramento cautelare per assenza certificato medico

Nel caso di atleti in stato di vincolo il cui tesseramento non è rinnovabile per mancato rinnovo della certificazione di idoneità sportiva, per indisponibilità dell'atleta a sottoporsi alla relativa visita, la Società interessata deve:

- 1) provvedere al "pre-tesseramento" mediante inserimento dell'Atleta sul portale informatico;
- 2) inviare alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, a mezzo PEC, la richiesta di interruzione dei termini di decadenza del vincolo documentando l'invito e il rifiuto dell'atleta a provvedere alla visita per il rinnovo della idoneità sportiva.

La Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, informato il Comitato territoriale competente, trasmette informativa alla Procura federale per la valutazione degli eventuali profili disciplinari. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'Atleta (anche ai fini dell'interruzione dell'azione disciplinare) e, quindi, a completare la procedura di tesseramento.

Nel caso di pre-tesseramento cautelare, il vincolo sportivo permane anche in assenza di tesseramento definitivo qualora sia accertata la responsabilità dell'Atleta per mancata sottoposizione a visita medica per il rinnovo della certificazione di idoneità sportiva.

Tesseramento - Attività segnalate – Obbligatorietà

Le norme federali stabiliscono che la tessera federale è unica, ma impegna reciprocamente le parti soltanto per le attività federali che risultino segnalate nelle apposite caselle della tessera stessa.

Tale indicazione riguarda esclusivamente il rapporto vincolistico atleta-società, mentre per quanto riguarda i terzi (e fra questi gli organi F.I.N., compresi gli Ufficiali Gara) vale il principio dell'unicità della tessera –anche in assenza di specifica annotazione di una o più specialità sulla stessa– rilasciata per le sei specialità agonistiche, per i Master e per il Propaganda, ciascuna delle quali presuppone il preventivo accertamento a cura della Società, sotto la diretta responsabilità del Presidente, del possesso della relativa idoneità sanitaria, specifica o generica.

2.12 MODALITA' PER IL PRESTITO DI ATLETI

Le Società possono autorizzare i propri atleti ad effettuare un tesseramento denominato "Prestito" per altra Società affiliata a condizione che la Società cedente abbia già provveduto a tesserarli per attività federale nella stagione sportiva e a condizione che gli atleti interessati non abbiano già gareggiato per la società di appartenenza nella medesima stagione sportiva.

Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola società, salvo le limitazioni previste dalle Normative dei Campionati di Pallanuoto.

Il tesseramento di prestito può essere effettuato sia tra Società appartenenti allo stesso Comitato che tra Società appartenenti a Comitati diversi.

Per i termini e le modalità del tesseramento in regime di prestito sono quelli eventualmente indicati, per singola disciplina sportiva, nei regolamenti tecnici di settore.

Si precisa che il sistema informatico non opera controlli automatici in ordine ai suddetti termini per l'effettuazione dei tesseramenti in prestito; le Società interessate sono quindi tenute a verificare, sotto la loro responsabilità, la legittimità della richiesta di prestito sulla base delle normative di settore emanate per le singole discipline sportive.

La piattaforma informatica ha un apposito menù che gestisce il processo dei tesseramenti in prestito degli Atleti, dalla fase di richiesta a quella dell'accettazione che regola l'intero rapporto tra Società richiedente e Società cedente.

Nel caso di raggiungimento dell'accordo di prestito, la piattaforma informatica prevede in conclusione la stampa di un apposito documento da caricare nella sezione Documenti della società di destinazione, debitamente sottoscritto nei campi segnalati. La richiesta è pendente sino all'approvazione da parte del Comitato Regionale.

Il Comitato, conclusa la suddetta procedura, provvede alla verifica della documentazione, alla marcatura sul sistema dei documenti con lo stato "lavorato" ed infine alla validazione a sistema dell'operazione e all'emissione del cartellino contenente la denominazione "PRESTITO".

Nell'ipotesi di prestito tra Società appartenenti a Comitati Regionali diversi, si deve ottemperare alle seguenti ulteriori formalità:

- 1) la documentazione presentata al Comitato che istruisce la pratica deve essere inviata a cura della Società interessata anche al Comitato di appartenenza della Società cedente, qualora diverso, che segnala qualsiasi eventuale posizione irregolare;
- 2) il Comitato verifica ed approva il prestito, dandone comunicazione al Comitato di appartenenza della Società cedente laddove non coincidente con il primo.

2.13 TESSERAMENTO ALTERNATIVO PALLANUOTO

Nel settore Pallanuoto è ammesso il "doppio tesseramento di atleta" denominato "Tesseramento Alternativo", per il quale si rinvia alla regolamentazione di dettaglio contenuta nelle Normative del Settore Pallanuoto.

E' previsto per detto tesseramento il versamento di una quota da versare alla FIN Centrale pari ad € 50,00; la procedura relativa al "tesseramento alternativo pallanuoto" è gestito dalla piattaforma informatica attraverso apposito applicativo.

2.14 TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI E CON DOPPIA NAZIONALITA'

Le disposizioni statutarie¹⁸ stabiliscono che possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti persone d'ambo i sessi, di nazionalità anche non italiana, nel rispetto delle specifiche norme statuali e delle disposizioni regolamentari emanate dalla World Aquatics, dalla European Aquatics e dalla F.I.N. Le norme sui tesseramenti e la partecipazione alle gare di atleti di nazionalità non italiana sono disciplinate dalle norme di attuazione e dai regolamenti dei singoli Settori federali, le quali garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all'attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della F.I.N., presso società sportive ad essa affiliate.

I regolamenti delle singole discipline sportive disciplinano le modalità di partecipazione di atleti non italiani -anche di provenienza comunitaria- alle attività sportive agonistiche tenendo conto del principio di tutela dei vivai giovanili di cui alla delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1276 del 25 luglio 2004.

La validazione della richiesta di tesseramento è di competenza della Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti in caso di esito positivo dell'esame della documentazione prodotta dalla Società interessata sul portale informatico della F.I.N. La procedura di tesseramento si avvia solo a condizione dell'intervenuto pagamento della quota federale prevista dalla presente normativa, da effettuare sul portale informatico utilizzando il conto economato della Società. La quota federale non è rimborsabile alla Società qualora il tesseramento non venga perfezionato per ragioni non imputabili alla F.I.N.

Al fine di agevolare le attività dell'Ufficio con l'obiettivo di velocizzare le procedure di tesseramento degli atleti non italiani, si invitano le Società interessate a segnalare tramite posta elettronica alla Segreteria Generale - Ufficio tesseramenti (tesseramenti@federnuoto.it) l'avvenuto caricamento di documentazione nel portale informatico.

In considerazione della complessità della preventiva verifica delle richieste di tesseramento di atleti stranieri, si evidenzia che le stesse devono pervenire con adeguato e congruo anticipo rispetto alle date di inizio dei Tornei e Campionati al fine di consentire agli uffici lo svolgimento delle relative procedure.

Si precisa che la normativa federale è conforme alle norme contenute nella Legge n. 12 del 20/1/2016 recante "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle Federazioni nazionali" (*c.d. Jus soli sportivo*). Tali disposizioni stabiliscono che i minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del 10° anno di età possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. La norma in commento ha altresì previsto che i predetti tesseramenti effettuati in attuazione della citata legge n. 12/2016 restano validi anche dopo il compimento del 18° anno di età, fino al completamento dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato tale richiesta.

In riferimento a tale contesto normativo, i Regolamenti federali disciplinano il diritto al tesseramento degli atleti stranieri residenti in Italia.

¹⁸ Vedi Articolo 4, comma 4, dello Statuto.

Atleti comunitari

Per il tesseramento di atleti comunitari deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) richiesta tesseramento atleta non italiano (v. modulo 4);
- b) copia del certificato di residenza, ovvero copia della richiesta di iscrizione anagrafica effettuata presso il comune di dimora;
- c) copia del Passaporto in corso di validità dell'atleta (in mancanza carta di identità purché accompagnata da certificato anagrafico di nascita).

I suddetti documenti devono essere caricati nella sezione documentale della Società, debitamente sottoscritti laddove indicato.

Si rammenta che il tesseramento di atleti stranieri provenienti da Federazione affiliata alla European Aquatics. è subordinato al rilascio da parte della stessa dell'International Transfer Certificate (I.T.C.); tale documento è richiesto direttamente dalla F.I.N. a seguito del ricevimento del suddetto modulo di "Richiesta tesseramento di atleta non italiano".

All'esito delle procedure di verifica disposte dalla European Aquatics, la F.I.N. provvede – in caso di esito positivo – a comunicare alla Società interessata il rilascio del suddetto I.T.C. che rimane subordinato al versamento da parte della società della tassa richiesta dalla European Aquatics la cui ricevuta dovrà essere trasmessa tramite mail a lenoffice@len.eu.

La European Aquatics prevede due periodi nei quali è possibile richiedere il rilascio dell'I.T.C. e più precisamente dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° al 30 gennaio di ciascun anno.

In caso di mancata approvazione dell'ITC da parte della European Aquatics entro un massimo di 10 giorni dalla data di invio della richiesta inoltrata dalla Federazione Italiana Nuoto alla Federazione estera competente, la European Aquatics provvede al rilascio del "Provisional International Transfer Certificate", con validità di un anno, in attesa del Certificato definitivo.

L'atleta può essere tesserato dalla Società italiana solo dopo il rilascio del predetto Certificato, provvisorio o definitivo; la richiesta di tesseramento deve essere presentata sul portale federale sul quale dovrà essere altresì caricato il Certificato rilasciato dalla European Aquatics, trasmesso alla Società dall'Ufficio Tesseramenti della FIN.

Atleti non comunitari

Per il tesseramento di atleti extra-comunitari deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) richiesta tesseramento atleta non italiano (v. modulo 4);
- b) ai fini del permesso di soggiorno, copia della richiesta di dichiarazione nominativa di assenso come da fac-simile allegato alla presente Normativa (v. modulo 5);
- c) la precedente lettera b) non si applica per coloro già in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, da produrre in copia¹⁹ ;
- d) copia del Passaporto in corso di validità dell'atleta dal quale risulti l'intervenuto ritiro del visto richiesto presso la competente Ambasciata;
- e) copia della ricevuta di spedizione dell'assicurata postale inviata per la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno (ricevuta Kit postale).

¹⁹ Qualora il permesso di soggiorno risulti di durata inferiore alla stagione sportiva, deve essere contestualmente prodotta la richiesta di rinnovo come da fac-simile allegato alla presente Normativa

I suddetti documenti devono essere caricati sul portale nella sezione documentale riservata alla Società, debitamente sottoscritti laddove richiesto.

Si comunica che il C.O.N.I. ha provveduto a comunicare il limite di n. 50 atleti extracomunitari tesserabili dalla F.I.N per la stagione sportiva²⁰.

Si precisa che limitatamente agli atleti extra-comunitari provenienti da Federazione affiliata alla European Aquatics. è altresì previsto il rilascio da parte della stessa dell'International Transfer Certificate (I.T.C.), richiesto dalla F.I.N. a seguito del ricevimento del citato "Modulo di tesseramento di atleta non italiano". A tal fine trovano applicazione le previsioni già indicate nel precedente paragrafo "Atleti Comunitari".

Il CONI, con circolare del 4 giugno 2019, ha invitato le Federazioni a verificare il ritiro da parte delle Società e/o degli atleti interessati del permesso di soggiorno per lavoro/subordinato sport. Questo in quanto, come è noto, vi è uno scarto temporale tra la formalizzazione della procedura di richiesta del permesso e la data di effettivo rilascio, nelle more del quale è tuttavia consentito il tesseramento federale. E' quindi responsabilità della Società titolare del tesseramento dei suddetti atleti di provvedere:

- all'accertamento dell'avvenuto ritiro del permesso di soggiorno;
- all'invio di copia del predetto permesso di soggiorno alla F.I.N. Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti mediante caricamento del documento sul portale informatico nella sezione "documenti" della società.

Il predetto adempimento è obbligatorio; nel caso di inadempimento della Società interessata comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100,00 euro che verrà addebitata sul conto economato della Società inadempiente.

In caso di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, all'invio entro il 30 aprile della stagione per il quale è stato richiesto il tesseramento della copia di un documento attestante il sollecito presentato alla Questura competente.

Tesseramento di atleti con doppia nazionalità

In relazione alle procedure relative al tesseramento di atleti eventualmente in possesso di doppia nazionalità²¹ devono optare ai fini della partecipazione alla attività agonistica per una sola "*nazionalità sportiva*"²², dandone comunicazione all'ufficio Tesseramenti.

La F.I.N., con delibera del Consiglio di Presidenza del 28/02/2009, ha previsto, sempre in riferimento al tesseramento degli atleti con doppia nazionalità, quanto segue:

- per gli atleti residenti in Italia dalla nascita o da un'età non superiore agli otto anni si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla World Aquatics l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva Italiana;

²⁰ Sono tuttora vigenti le circolari del C.O.N.I. del 19.6.2006, parzialmente modificata con successiva circolare del 9/3/2007, le quali stabiliscono le procedure da osservarsi per il rilascio del permesso di soggiorno.

²¹ Sulla materia è intervenuto un parere della Corte Federale del 9/5/2008, con il quale è stato stabilito che gli atleti in possesso di una doppia nazionalità devono optare ai fini della partecipazione alla attività agonistica per una sola "*nazionalità sportiva*".

²² Tenuto conto di tale orientamento interpretativo, la FIN con provvedimento del Consiglio Federale del 10/5/2008 ha stabilito -in relazione all'utilizzo da parte delle Società di atleti di nazionalità sportiva non italiana in possesso di cittadinanza italiana- l'applicazione delle previsioni contenute nei Regolamenti World Aquatics, oggi contenute nell'art. 3 (Sport Nationality) delle "Competition Regulation" approvate nel luglio del 2023, consultabili sul sito worldaquatics.com.

- per gli atleti residenti in Italia da almeno un anno, che rilascino formale dichiarazione di non essere mai stati tesserati per altro club affiliato ad altra Federazione, si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla World Aquatics l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;
- per gli atleti già tesserati per club di altre Federazioni, la F.I.N. invia la documentazione alla World Aquatics per l'opzione sportiva italiana, subordinando il tesseramento al formale assenso della Federazione internazionale;
- per gli atleti che la F.I.N. intende utilizzare nelle squadre nazionali, è comunque richiesta la formale certificazione della World Aquatics di attribuzione della nazionalità sportiva.

Per quanto sopra precisato, sono considerati "Atleti Italiani", e tesserabili in tale categoria, esclusivamente gli atleti che, in possesso del requisito della doppia cittadinanza, siano anche titolari della nazionalità sportiva del nostro Paese, non rappresentando altra nazione o squadra nazionale nelle competizioni, secondo la citata normativa World Aquatics e risultino convocabili per la nazionale italiana.

Conseguentemente gli atleti in possesso di doppia cittadinanza che pur avendo optato per la nazionalità sportiva italiana entro il termine fissato per il tesseramento non abbiano però ancora ottenuto la certificazione di tale *status* dalla Federazione Internazionale, ad esclusione degli atleti che rientrino nelle particolari condizioni previste dalla richiamata delibera del Consiglio di Presidenza n. 4 del 28 febbraio 2009, sono tesserabili esclusivamente quali atleti "stranieri", nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di settore e, in generale dalle normative della F.I.N.²³

Si invitano affiliati e tesserati a prestare la massima attenzione nell'applicazione delle norme contenute nel presente paragrafo in quanto l'eventuale errato tesseramento di un atleta - per mancato rispetto delle procedure sopra indicate- espone quest'ultimo e la società di appartenenza per responsabilità oggettiva alla possibile adozione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di giustizia e l'annullamento dei risultati eventualmente ottenuti.

2.15 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Per gli atleti italiani o stranieri di Pallanuoto che intendono recarsi all'estero presso una Federazione affiliata alla European Aquatics trovano applicazione le medesime procedure previste per gli stranieri che intendono tesserarsi per una Società italiana.

Pertanto, ai fini del perfezionamento del trasferimento di un atleta all'estero, è necessario l'invio da parte della Federazione straniera della richiesta di tesseramento contenente le generalità dell'atleta e gli estremi della Società di provenienza e quella di destinazione (utilizzando il fac-simile di cui modulo 4 allagato della presente Normativa). Ottenuto il nulla osta al trasferimento da parte della Società d'appartenenza, la Federazione Italiana Nuoto provvede alla approvazione del Certificato

²³ La Commissione Federale di Garanzia della FIN, con parere del 16/10/2017 è nuovamente intervenuta sull'argomento su specifico quesito relativo al tesseramento di atleti in possesso di doppio passaporto, uno comunitario (non italiano) e di altro passaporto non comunitario. La Commissione ha statuito che la FIN non ha facoltà di esigere dall'atleta -in possesso di un doppio passaporto, rispettivamente di un paese comunitario (diverso dall'Italia) e di un paese non comunitario- di indicare una scelta tra le due cittadinanze, spettando all'atleta stesso - all'atto della produzione di un suo passaporto (in luogo dell'altro) - a determinare per comportamento concludente il suo *status* di comunitario o di non comunitario ai fini del tesseramento FIN.

Internazionale di Trasferimento e alla sua pubblicazione nell'apposito portale della European Aquatics.

La stessa procedura trova applicazione nell'eventualità del trasferimento in Italia di atleti, sia italiani che stranieri, tesserati presso una Federazione affiliata alla European Aquatics.

2.16 PARTECIPAZIONE ATLETI NON ITALIANI A MANIFESTAZIONI FEDERALI

Per i Campionati di Pallanuoto Maschile e Femminile le modalità partecipative degli atleti non italiani sono indicate nei Regolamenti dei rispettivi Campionati.

Per i Settori Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto Sincronizzato, Tuffi e Nuoto per Salvamento si applicano le seguenti disposizioni.

Manifestazioni con formula a Squadra

In tutte le Manifestazioni e Trofei e Campionati Regionali fino alla categoria Esordienti A inclusi, la posizione degli atleti stranieri per passaporto o rappresentativa sportiva, purché residenti in Italia da almeno 12 (dodici) mesi, è equiparata senza limiti e differenziazioni a quella degli atleti italiani. Per quanto riguarda le altre Categorie da Ragazzi a Senior, nella Manifestazioni di campionato a squadre quali, ad esempio, nel settore Nuoto "Campionato Italiano a squadre Ragazzi", fase eliminatoria e fase finale del "Campionato Italiano a squadre/Coppa Caduti di Brema" della serie A1, A2 e B non è ammessa la partecipazione di atleti stranieri per passaporto o rappresentanza sportiva.

Manifestazioni di Campionato Regionale

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, se tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che abbiano conseguito i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle manifestazioni che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo regionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano anche nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato.

Campionato Italiano di Categoria e Criteria di Nuoto. Campionati Italiani Invernali o Primavera

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato.

Campionato Italiano Estivo

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo ed alle squadre nel Nuoto Sincronizzato.

Campionato Italiano Assoluto. Campionato Italiano - Formula a serie

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito.

Per la partecipazione alle staffette nelle discipline del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento, alle gare di coppie sincro nei tuffi, nonché al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato è richiesta agli atleti non italiani la residenza in Italia da almeno tre anni e una attività

di vivaio non inferiore allo stesso periodo di tre anni, ovvero la partecipazione al Campionato Nazionale e/o Regionale di Categoria.

Campionato Italiano - Formula a eliminatorie e finali

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Nel caso del Campionato Assoluto, per la partecipazione alle staffette nelle discipline del Nuoto e Nuoto di Fondo, alle gare di coppie sincro nei tuffi, nonché al duo e alle squadre nel Nuoto Sincronizzato è richiesta agli atleti non italiani la residenza in Italia da almeno tre anni e una attività di vivaio non inferiore allo stesso periodo di tre anni, ovvero la partecipazione al Campionato Nazionale e/o Regionale di Categoria.

Prove di squadra

Nelle prove di squadra (staffette) nelle quali partecipino atleti non italiani, il numero di atleti italiani deve essere maggiore o uguale al 50% degli atleti partecipanti alla prova.

Classifiche di Società nelle manifestazioni regionali e nazionali

Nelle manifestazioni di Campionato Regionale e Nazionale, in presenza di atleti stranieri per nazionalità o rappresentanza sportiva, ferme restando le norme precedenti per la partecipazione e le premiazioni delle prove individuali e di squadre, ai fini della assegnazione dei punti per le Classifiche di Società, nelle discipline del Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto per Salvamento, Tuffi e Nuoto Sincronizzato vanno considerate due graduatorie: una prima comprendente nelle gare individuali i soli atleti italiani e nelle prove di squadra le squadre con soli atleti italiani; una seconda complessiva comprendente nelle gare individuali anche gli atleti stranieri e nelle prove di squadra anche le squadre con atleti stranieri. Sulla base dei piazzamenti nella prima degli atleti italiani nelle gare individuali e delle squadre con soli atleti italiani si assegnano alle società di appartenenza i punteggi utili per la classifica di società; sulla base dei piazzamenti nella seconda degli atleti stranieri nelle gare individuali e delle squadre con atleti stranieri nelle prove di squadra si assegnano alle società di appartenenza gli ulteriori punteggi per completare la classifica di società.

2.17 TESSERAMENTO ATLETI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI CIVILI DELLO STATO

Principi generali

La normativa disciplina, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7) dello Statuto e dell'art. 14, lettera C) del Regolamento Organico, il tesseramento degli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate. Dette norme trovano applicazione anche nei confronti dei Gruppi Sportivi non militari costituiti da altri Corpi dello Stato (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e dei rispettivi loro atleti selezionati in base a procedure concorsuali ad essi riservate. I Gruppi Sportivi militari e i Corpi civili dello Stato sono per brevità di seguito congiuntamente indicati come "Gruppo Sportivo" o "Gruppi Sportivi".

Il tesseramento ai Gruppi Sportivi è riconosciuto di diritto agli atleti vincitori di apposito concorso, anche se già tesserati per una società civile. In tale ultimo caso l'atleta è posto in stato di "doppio tesseramento civile-militare" a salvaguardia del preesistente tesseramento civile.

Negli altri casi gli atleti tesserati per i Gruppi Sportivi non possono ottenere il doppio tesseramento con una società civile, salvo i casi disciplinati dalla presente normativa.

In caso di arruolamento volontario, il regime di "doppio tesseramento" può essere ottenuto solo in presenza di autorizzazione della società civile di appartenenza e per una durata comunque coincidente con la ferma volontaria.

La gestione delle procedure relative al doppio tesseramento è di competenza dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.N. Nazionale.

I Gruppi Sportivi interessati devono prevedere l'attivazione del "doppio tesseramento" degli atleti selezionando sul portale l'omonima funzione e presentando all'Ufficio Tesseramenti della FIN la seguente documentazione:

- richiesta di tesseramento dell'atleta prodotta dal portale federale;
- dichiarazione della Società civile di assenso al doppio tesseramento solo nel caso di arruolamento volontario;
- attestazione del Comando Militare comprovante l'arruolamento dell'atleta presso lo stesso Corpo, con esplicita indicazione della tipologia di arruolamento: vincitore di concorso o arruolamento volontario. Nei casi di rinnovo di tesseramento con attestato di servizio per arruolamento volontario è obbligatorio l'invio del documento annualmente;
- corresponsione della quota federale di tesseramento stabilito dalla FIN (vedi tabella tasse federali allegata alla presente normativa).

La documentazione sopra elencata deve essere caricata sul portale federale nell'area documenti della società.

La Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti è competente a verificare la documentazione prodotta e a validare sul sistema le predette richieste di doppio tesseramento e la marcatura dei documenti caricati in PDF con lo stato "lavorato".

Disciplina del doppio tesseramento civile-militare

Non è consentito il trasferimento tra società civili di atleti in stato di doppio tesseramento civile-militare.

La durata del doppio-tesseramento è quella ordinariamente prevista per il tesseramento alla FIN e deve essere annualmente rinnovato sia dalla società civile che dal Gruppo Sportivo di appartenenza.

Il tesseramento degli atleti da parte dei Gruppi Sportivi non è subordinato al preventivo rinnovo del tesseramento da parte delle società civili di appartenenza e può essere effettuato in qualsiasi momento della stagione sportiva (salvo quanto più avanti previsto dalle norme di partecipazione all'attività federale per gli atleti il cui tesseramento sia stato rinnovato oltre il termine del 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento).

Le società civili di appartenenza sono tenute ad effettuare il rinnovo del tesseramento entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, decorso il quale perdono definitivamente il diritto al rinnovo del tesseramento. In tale ultimo caso gli atleti rimangono tesserati esclusivamente con il Gruppo Sportivo di appartenenza²⁴.

I Gruppi Sportivi sono tenuti ad effettuare il rinnovo annuale del tesseramento degli atleti, il quale può essere effettuato in qualsiasi momento della stagione sportiva per la quale è richiesto.

Il doppio tesseramento con una società civile, eventualmente precedentemente cessato, può essere rinnovato esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) per gli atleti che nelle ultime tre stagioni sportive risultino in stato di tesseramento esclusivo con il Gruppo Sportivo di appartenenza, facoltà esercitabile una sola volta nella carriera sportiva del singolo atleta;
- b) per gli atleti che richiedano il tesseramento per la Società civile che ha storicamente contribuito alla loro formazione tecnico-sportiva o, qualora detta società non svolga più attività nazionale (dalla categoria giovanili alla categoria Assoluta), per altra società civile affiliata nella medesima regione in cui gli atleti hanno iniziato la loro formazione tecnico-sportiva;
- c) per gli atleti il cui doppio tesseramento sia cessato perché riferito ad una Società civile che ha interrotto la sua partecipazione all'attività sportiva (a livello regionale e nazionale), per altra società civile affiliata nella medesima regione della società di provenienza o - in alternativa – anche per una società appartenente ad altro Comitato regionale purché avente sede in una provincia limitrofa a quella di residenza dell'atleta alla data di cessazione del precedente tesseramento civile.²⁵

Gli atleti che trovandosi in una delle condizioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c) fossero interessati a richiedere il doppio tesseramento civile-militare, devono presentare apposita istanza alla FIN (Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti) allegando la documentazione ritenuta utile per la sua valutazione, unitamente alla obbligatoria dichiarazione di assenso del Gruppo Sportivo di appartenenza. La valutazione delle istanze è di esclusiva competenza del Consiglio Federale FIN.

Norme di utilizzo degli atleti dei gruppi sportivi

²⁴ La disposizione non si applica per gli Atleti in stato di doppio tesseramento per la disciplina della Pallanuoto (vedi quanto precisato al successivo paragrafo "Norme di utilizzo degli atleti dei Gruppi sportivi").

²⁵ Modifica delibera presidenziale n. 69 del 4/12/2020.

Per le norme di utilizzo degli atleti tesserati da parte dei Gruppi Sportivi, salvo quanto qui di seguito espressamente previsto, trovano applicazione le previsioni dei Regolamenti delle singole discipline sportive della FIN.

L'atleta in stato di doppio tesseramento gareggia con i colori e sotto l'inquadramento tecnico-disciplinare del Gruppo Sportivo, salvo quanto previsto dalle circolari organizzative delle singole manifestazioni federali.

Per i punteggi acquisiti da atleti in stato di doppio tesseramento la FIN provvede all'accredito sia a favore delle società civili che ai Gruppi Sportivi relativamente alle gare individuali e di tuffi sincronizzati e, per il nuoto sincronizzato, per frazione del duo nella squadra e nel combinato. Non si procede ad accredito dei punteggi nel periodo eventualmente non coperto da tesseramento per ritardo nel rinnovo dello stesso.

Per i settori Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato e Nuoto per Salvamento gli atleti in stato di doppio tesseramento per i quali il Gruppo Sportivo di appartenenza abbia provveduto al primo tesseramento -o al suo rinnovo annuale- oltre il termine del 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento possono gareggiare nelle staffette in occasione dei campionati Nazionali o Regionali esclusivamente in rappresentanza delle società civili di appartenenza.

Limitatamente al Nuoto Sincronizzato i Gruppi Sportivi devono comunicare entro il 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento alle società civili interessate i nominativi degli atleti in stato di doppio tesseramento che intendono far gareggiare ai Campionati Assoluti Invernali ed Estivi in tutte le prove, con obbligo in tal caso di provvedere alle iscrizioni entro le scadenze comunicate dalla FIN. In assenza di comunicazioni entro il predetto termine del 31 gennaio, le società civili interessate hanno facoltà di provvedere autonomamente alle predette iscrizioni gare.

Per la disciplina del Nuoto i Gruppi Sportivi non possono partecipare al "Campionato Nazionale a squadre" di nuoto. In conseguenza gli atleti in stato di doppio tesseramento possono partecipare, previo consenso del Gruppo Sportivo interessato, al "Campionato Nazionale a squadre di nuoto" con la società civile di appartenenza.

Limitatamente al Settore Pallanuoto il Gruppo Sportivo che abbia arruolato atleti a seguito di apposito concorso non può -in caso di iscrizione di proprie rappresentative ai Campionati FIN- utilizzare atleti in stato di doppio tesseramento civile-militare i quali possono gareggiare esclusivamente per le società civili di appartenenza. Nei confronti degli atleti della Pallanuoto in regime di doppio tesseramento non trovano applicazione le limitazioni previste nelle altre discipline per il trasferimento tra Società civili, fermo restando il rispetto delle norme relative all'istituto del vincolo sportivo.

La Società civile che intenda assistere atleti in regime di doppio tesseramento con periodi di distacco presso la propria sede di allenamento deve richiedere, in accordo con il Gruppo Sportivo di appartenenza, il relativo nulla osta alla FIN utilizzando il fac-simile allegato (v. modulo 8).

La Direzione tecnica sulla base della validità della proposta di assistenza tecnica per la crescita dell'atleta esprime il parere in base al quale la FIN decide a suo insindacabile giudizio, il rilascio del nulla osta richiesto.

La FIN, in accordo con i Gruppi Sportivi interessati, qualora sussistano gli adeguati presupposti tecnici e logistici, può prevedere anche per gli atleti in stato di tesseramento esclusivo per un Gruppo Sportivo adeguate forme di assistenza tecnica affinché possano svolgere attività di

allenamento, anche con l'assistenza di un tecnico federale, presso una società sportiva civile ovvero direttamente presso un Centro Federale FIN.

2.18 TESSERAMENTO ATLETI PROPAGANDA

Per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda rivolta agli allievi di tutte le fasce di età, è necessario procedere al tesseramento Propaganda attraverso la piattaforma informatica F.I.N. Per gli atleti partecipanti alle manifestazioni del settore propaganda organizzate dalla FIN è previsto l'obbligo da parte delle società di appartenenza di acquisire e conservare agli atti, per un periodo non inferiore a dieci anni, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Medesimo obbligo permane per i tesserati Propaganda anche qualora partecipino esclusivamente alle attività sociali²⁶.

Il tesseramento Propaganda esclude la possibilità per l'atleta di essere contemporaneamente tesserato nella categoria agonistica e master.

Per il tesseramento nella categoria "Propaganda" non opera alcuna limitazione per gli stranieri, i quali sono equiparati agli atleti italiani. Nell'eventualità di un successivo passaggio dei suddetti atleti dalla categoria Propaganda alla categoria agonistica, trovano applicazione le norme previste nei Regolamenti dei singoli settori per quanto attiene le modalità partecipative alla attività sportiva di atleti non italiani.

Ai fini del tesseramento Propaganda la Società provvede, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Presidente / Legale Rappresentante della medesima a:

- 1) acquisire il consenso al tesseramento e al trattamento dei dati personali dell'interessato (o dell'esercente la patria potestà);
- 2) acquisire le certificazioni previste dalla legislazione vigente relative alla idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- 3) inserire la richiesta di tesseramento sulla piattaforma informatica FIN.

La suddetta documentazione deve essere conservata agli atti della Società non sussiste l'obbligo di produzione alla FIN del modulo di tesseramento firmato dai tesserati o da chi ne fa le veci che deve essere conservato agli atti della Società, la quale deve renderla disponibile in caso di controlli della FIN.

Le richieste di tesseramento effettuate dalla Società sono automaticamente validate dal sistema informatico, salvo la facoltà dei Comitati territoriali della FIN di effettuare controlli campionari sui medesimi tesseramenti.

Per i soli atleti Propaganda di nazionalità italiana, è disponibile una funzione di importazione da file testuale.

L'eventuale mancato o parziale caricamento sul sistema informatico di tutte le informazioni richieste preclude il perfezionamento della procedura di tesseramento.

Il costo del tesseramento è riportato nella Tabella di cui all'Allegato "A" della presente Circolare.

Nella tessera di atleta propaganda non è obbligatoria l'applicazione della fotografia dell'atleta.

²⁶ Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto del Decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2014 recante le "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica".

Nel corso della stagione sportiva è possibile prevedere, in caso di consenso della società e del tesserato, il passaggio dalla categoria Propaganda a quella Agonistica o Master per la stessa Società. La piattaforma informatica gestisce la trasformazione del tesseramento iniziale. Per dette trasformazioni è dovuta l'ulteriore quota di € 20,00 addebitata dal sistema nella sezione economato della Società richiedente.

Prestito Settore Propaganda

Una società può autorizzare i propri tesserati nel settore Propaganda ad effettuare un tesseramento in prestito per altra società affiliata, limitatamente alla sola categoria Propaganda, durante l'intera durata della stagione sportiva (1° ottobre – 30 settembre).

Le modalità per la richiesta del tesseramento in prestito sono le stesse stabilite per gli atleti agonisti. Il prestito tra Società di un tesserato del settore Propaganda può essere effettuato, in deroga alla normativa generale, anche nel caso che siano stati già utilizzati per attività federale nella medesima stagione da parte della Società di provenienza.

2.19 TESSERAMENTO SETTORE MASTER

Il tesseramento del Settore Master, da effettuare attraverso le Società affiliate, è consentito al conseguimento del limite di età, come indicato nella Tabella Categorie allegata alla presente Normativa.

La durata è limitata all'anno agonistico. La quota annuale di tesseramento è indicata nel Riepilogo Quote federali (allegato "A").

Per la tutela sanitaria valgono le medesime prescrizioni previste per il tesseramento Agonisti.

E' consentito ai Tecnici ed ai Dirigenti di tesserarsi come atleti Masters tramite una Società affiliata.

2.20 TUTELA SANITARIA

Tutela sanitaria attività agonistiche

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della F.I.N., attività sportiva agonistica di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi o periodici della propria idoneità.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.M. 18/2/1982 è considerata attività agonistica quella come tale qualificata dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Secondo quanto disposto dal citato art. 5 del D.M.18/2/1982, la presentazione del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Lo stesso articolo stabilisce che detto certificato deve essere conservato presso le Società di appartenenza, per un periodo non inferiore a dieci anni. La vigenza della idoneità sanitaria è garantita dal Presidente della Società all'atto della firma del modulo di richiesta di tesseramento.

Il medico federale, i medici di settore ed i fiduciari regionali hanno facoltà di controllare la validità dei certificati di idoneità agonistica conservati presso le rispettive società di appartenenza. La F.I.N. può richiedere copia delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica.

La presentazione del cartellino per la partecipazione dell'atleta alle competizioni è il documento che indirettamente conferma il regolare tesseramento dell'atleta e, di conseguenza, l'intervenuto accertamento da parte della Società della validità della certificazione medica di idoneità sportiva. Nel caso di indisponibilità del cartellino, l'U.G. deve verificare sul certificato messo a disposizione dalla Società interessata la sussistenza della dizione generica "idoneità allo sport agonistico del nuoto"; per l'attività di Tuffi, l'U.G. non può ammettere l'atleta nelle gare per la cui categoria il certificato sanitario non contenga l'indicazione specifica.

La presentazione alle gare, singole o di squadra, di ciascun atleta, è effettuata dalla Società di appartenenza sotto la sua diretta responsabilità.

Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro o dall'Arbitro sulla base della tessera federale valida per l'anno in corso.

Qualora sussista da parte del G.A. o Arbitro, anche dopo la presentazione dei documenti, un dubbio sulla posizione di tesseramento dell'Atleta, quest'ultimo potrà partecipare alle gare solamente sulla base di dichiarazione scritta rilasciata dal capitano o da un Dirigente rappresentante della Società che accompagna l'atleta.

In caso di indisponibilità della tessera ai fini dell'ammissione alla gara è necessario produrre copia del documento di identità dell'atleta interessato, unitamente alla copia del certificato di idoneità medica alla pratica sportiva in corso di validità e alla dichiarazione di un Dirigente della Società che dichiara lo stato di regolare tesseramento dell'atleta. La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti, comporta la non ammissibilità dell'atleta alla competizione.

Si rammenta che le norme ministeriali prevedono che: *"Nel caso in cui l'atleta pratici più sport la visita sarà comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport ma devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità"*. Per la specialità dei Tuffi la Tab. A del D.M. 1982 (e s.m.i.) prevede accertamenti aggiuntivi rispetto alle altre discipline.

Nessun accertamento deve essere operato dagli Ufficiali Gara in riferimento alle categorie segnalate sul cartellino le quali valgono ai soli fini vincolistici tra la società di appartenenza e gli atleti.

Attività sportiva agonistica – Età minima di accesso

Al fine del computo dell'età minima di accesso per l'ammissione alla prima visita medica d'idoneità all'attività agonistica, si precisa che l'età prevista deve essere compiuta non oltre il termine della stagione agonistica per la quale si richiede il tesseramento.

La suddivisione per disciplina sportiva è quella indicata nella seguente tabella:

Sport ed età:	Nuoto	8
	Nuoto Sincronizzato	9
	Pallanuoto	9
	Tuffi	9
	Nuoto Salvamento	8 es. femm./ 9 es. masch.

Tutela sanitaria attività non agonistiche

Attività federale:

Con l’emanazione del Decreto del Ministero della salute del 24.04.13 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio 2013) è stato abrogato il precedente D.M. del 28.2.1983 (G.U. 15.3.1983, n. 72) in cui si dettavano i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive non agonistiche. Successivamente, il Decreto del Ministero della salute del 8.08.14 (G.U. 18.10.2014, n. 243) ha ulteriormente definito le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” inclusi il facsimile di certificato e gli obblighi di conservazione.

Per la definizione delle attività per le quali è prevista ai fini del tesseramento degli atleti la certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 4.1- Tesseramento del Settore Propaganda della presente Normativa.

Il certificato medico ha durata annuale ed è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico Socio Ordinario (specialista in Medicina dello Sport) o Socio Aggregato della FMSI (non specialista in Medicina dello Sport che ha svolto appositi corsi di formazione della FMSI) su apposito modello predefinito (allegato 2 al D.M. 8.08.14).

L’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria, introdotto dal D.M. 24.04.13, è stato abolito dalla Legge 9.08.13 (G.U. 20.08.2013 n. 194). Ciò non esclude che questo tipo di certificato possa essere acquisito, ma solamente per i soggetti non tesserati.

Aspetti Sanitari delle attività non federali patrocinate dalle FFSSNN

L’art. 4 del citato D.M. 24/04/2013, prevede che l’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate dalle Federazioni. Tra queste ricomprende le gare di gran fondo di nuoto. Sul punto si precisa che tale previsione tuttavia non trova applicazione in quanto la F.I.N. riconosce esclusivamente le manifestazioni organizzate da propri affiliati per atleti tesserati alla F.I.N., per i quali è necessaria la certificazione medica per attività agonistica.

2.21 TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI

I Dirigenti devono essere tesserati e dotati di un cartellino di riconoscimento prodotto dalla piattaforma informatica della F.I.N., indicante la società di appartenenza.

Il tesseramento alla FIN è obbligatorio per tutti i Dirigenti inseriti nel Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione delle associazioni o società di appartenenza, in una delle qualifiche indicate nel portale (Presidente, Vicepresidente, Consigliere e Segretario).

Il tesseramento dei Dirigenti Sociali non appartenenti al Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione è facoltativo e può essere richiesto solo con la qualifica “Dirigente non Consigliere”.

Il tesseramento è comunque obbligatorio per tutti coloro che ricoprono funzioni rappresentative della società sui campi di gara o in altre sedi federali.

Per il perfezionamento della richiesta di tesseramento la Società deve presentare il modulo di richiesta di tesseramento caricandolo sulla piattaforma informatica e deve provvedere al pagamento della quota federale di € 30,00 sul conto economato.

Il Comitato Regionale competente per territorio, verificata la domanda di tesseramento, la valida sulla piattaforma informatica e provvede a validare i documenti PDF caricati nel sistema con lo stato "lavorato".

Nota operativa per i Comitati: In caso di variazione degli amministratori (amministratore unico, componenti Consigli direttivi o Consigli di amministrazione), comunicati dalle società, il Comitato competente deve provvedere ad inviare la richiesta di annullamento del relativo tesseramento alla Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti (tesseramenti@federnuoto.it). Qualora la predetta modifica comporti il "cambio carica" di un Dirigente all'interno della medesima Società, l'Ufficio tesseramenti procederà all'aggiornamento del "tipo tessera" in luogo della cancellazione.

2.22 TESSERAMENTO TECNICI

Norme comuni per il tesseramento S.I.T. e della Sezione Salvamento

I tecnici devono provvedere al rinnovo sull'apposito gestionale il proprio brevetto così come previsto dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica e dal Regolamento della Sezione Salvamento.

La quota per il tesseramento S.I.T. e le eventuali more dovute in caso di mancato rinnovo, sono indicate nel riepilogo delle quote federali della presente Normativa (vedi allegato "B").

La quota per il rinnovo dei brevetti della Sezione Salvamento è indicata nella apposita Circolare Normativa Annuale.

Norme relative ai tecnici del S.I.T.

I tecnici devono provvedere ad aggiornarsi secondo le modalità previste dal Regolamento del S.I.T.; il mancato aggiornamento comporta la decadenza dal ruolo tecnico.

Per il reinserimento nei ruoli tecnici, con le modalità previste dal Regolamento S.I.T., gli interessati devono presentare formale richiesta, da inviarsi ai Comitati Regionali di appartenenza per i brevetti di Istruttore e alla F.I.N. - SIT Nazionale per le rimanenti qualifiche.

Il tecnico tesserato S.I.T. con incarico di tecnico sociale per rappresentare la Società nell'ambito federale deve essere incluso nei ruoli tecnici della Società interessata e deve essere munito dell'apposita tessera personale con la qualifica di Tecnico Sociale e l'indicazione della Società di appartenenza. Detto tesseramento è gratuito e deve essere richiesto dalla Società utilizzando l'apposita piattaforma informatica ed è subordinato al preventivo rinnovo da parte del tecnico della relativa qualifica S.I.T.

Tesseramento tecnico nei quadri societari

All'atto dell'inserimento da parte di una società della richiesta di inserimento del tecnico all'interno dei quadri sociali, il tecnico interessato riceverà apposito avviso a mezzo mail. Il tecnico dovrà quindi provvedere ad accettare o rifiutare l'accettazione dell'incarico tramite il portale F.I.N. Si raccomanda la società di controllare l'accettazione o il diniego dei tecnici della richiesta di inserimento nei quadri sociali. Ai tecnici si raccomanda di provvedere ad accettare o rifiutare la richiesta di inquadramento anche al fine di non mantenere bloccata la propria anagrafica, condizione che preclude l'inserimento di richieste da parte di altre società. Si precisa, infine, che il

tecnico inserito dalle società non è utilizzabile ai fini delle procedure di affiliazione e di tesseramento atleti fino ad approvazione della richiesta di inquadramento da parte del tecnico interessato.

L'iter completo della procedura è descritto nelle guide di utilizzo disponibili sul gestionale.

Si rammenta che, in attuazione delle previsioni dell'art. 20 comma 4 del Regolamento Organico, un tecnico può essere tesserato soltanto per una società, anche per quanto riguarda eventuali ruoli diversi ma compatibili.

L'art. 20 comma 5 prevede inoltre che i Tecnici sociali con qualifica di Istruttore e Aiuto allenatore possono tesserarsi anche per altri Enti sportivi come atleti in tutte le discipline.

Sono esonerati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso della qualifica di Allenatore Capo iscritti continuativamente nei ruoli S.I.T. da oltre 30 anni; il tesseramento è gestito dal Comitato Regionale che, previa richiesta del tecnico interessato, provvede alla verifica del requisito e al conseguente riconoscimento dell'agevolazione.

Qualifiche tecniche

Le qualifiche tecniche e le Categorie allenabili previste dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica sono le seguenti:

Istruttore	Abilitazione all'insegnamento del nuoto sotto la supervisione di un coordinatore scuola nuoto
Istruttore Specialistico di Fitness in acqua	Abilitazione alla conduzione di lezioni di fitness in acqua all'interno di una scuola nuoto e può accompagnare la squadra durante le competizioni di Fitness in acqua
Istruttore specialistico gestanti	Abilitazione all'insegnamento del nuoto e della ginnastica in acqua all'interno di corsi specifici per donne in gravidanza
Istruttore specialistico 0-6 anni	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni
Istruttore specialistico 6-16 anni	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per bambini e ragazzi di età compresa fra 6 e 16 anni
Istruttore specialistico adulti e terza età	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per adulti e terza/quarta età
Aiuto Allenatore Unico	Assiste e supporta un tecnico con titolo di Allenatore. Può seguire le categorie master e propaganda
Aiuto Allenatore Tuffi	Assiste e supporta un tecnico con titolo di Allenatore. Può seguire le categorie master e propaganda
Allenatore Nuoto – Pallanuoto – Nuoto	Abilitazione a tutta l'attività agonistica. Gli Allenatori di Nuoto per Salvamento che sono in possesso del titolo di AB/P in corso di validità sono abilitati ad organizzare corso per AB/P

Sincronizzato – Nuoto Salvamento	
Allenatore Tuffi	Abilitazione a tutta l'attività agonistica
Allenatore Capo Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato – Nuoto Salvamento	Sovrintende l'attività dell'Allenatore e organizza l'attività tecnico-agonistica delle squadre. Gli Allenatori Capo di Nuoto per Salvamento che sono in possesso del titolo di AB/MIP in corso di validità sono abilitati ad organizzare corso per AB/MIP. Può essere convocato come Tecnico delle Squadre Nazionali
Allenatore Capo Tuffi	Sovrintende l'attività dell'Allenatore e organizza l'attività tecnico-agonistica delle squadre. Può essere convocato come Tecnico delle Squadre Nazionali

I tecnici sprovvisti della qualifica prevista per le categorie allenabili in relazione al tipo di attività dagli stessi svolta possono presentare richiesta di deroga con le modalità indicate nel Regolamento SIT, la quale può essere concessa solo a condizione che non ponga il tesserato in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto e/o dal Regolamento Organico.

La Segreteria Generale, su parere della Direzione del Settore Istruzione Tecnica, provvede a comunicare l'esito dell'istanza presentata e, in caso di approvazione, lo stesso Settore Istruzione Tecnica provvede a registrare la deroga sulla piattaforma informatica e ad addebitare la quota per diritti di segreteria previsti dalla presente Normativa (Allegato "A") sul conto economato della società richiedente.

Tecnici extra-comunitari

La Società che intenda avvalersi delle prestazioni di un tecnico extracomunitario deve far pervenire all'Ufficio tesseramenti all'indirizzo mail tesseramenti@federnuoto.it la richiesta nominativa d'assenso.

A tal fine devono essere utilizzati gli appositi moduli di richiesta a seconda che si tratti di primo ingresso o di rinnovo del permesso di soggiorno (rispettivamente modulo 5 e modulo 6 della presente Normativa).

La F.I.N., verificata la correttezza del modulo e l'effettiva qualifica tecnica dell'interessato, procede alla trasmissione delle richieste al competente Ufficio del CONI per l'acquisizione del nulla osta, trasmesso dall'Ufficio Tesseramenti FIN alla Società interessate e che dovrà essere comunicato al tecnico interessato per il rilascio del visto d'ingresso o della proroga del permesso di soggiorno.

La Società interessata è tenuta a verificare lo stato di perfezionamento del permesso di soggiorno e a perfezionare, entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del predetto nulla osta, il tesseramento del tecnico nei ruoli societari. Il mancato rispetto del predetto termine e/o il mancato tesseramento del tecnico da parte della Società richiedente, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 200,00 euro che verrà addebitata sul conto economato della Società inadempiente.

Nel caso in cui il tecnico non ritiri il visto o non intenda più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la Società è tenuta a informare tempestivamente la Federazione, la quale dovrà darne tempestiva comunicazione al CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.

Si sottolinea che l'ottenimento di permessi di soggiorno per attività sportiva richiesti per tecnici extra-comunitari, se non perfezionati con il relativo tesseramento, possono determinare responsabilità per le Società richiedenti in caso di violazione delle vigenti leggi che regolano la materia.

2.23 TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA

Il tesseramento al Gruppo Ufficiali Gara coincide con la durata della stagione sportiva.

Gli Ufficiali di Gara gestiscono autonomamente il tesseramento utilizzando la piattaforma informatica FIN.

Una volta perfezionata la procedura di tesseramento, l'Ufficiale Gara stampa una tessera personale prodotta dal sistema contenente, tra l'altro, l'indicazione della qualifica tecnica rilasciata dalla F.I.N. La quota per diritti di segreteria da corrispondere per il tesseramento è pari a € 20,00, il cui pagamento può avvenire esclusivamente per mezzo della piattaforma di tesseramento online.

2.24 ASSICURAZIONE

La Federazione Italiana Nuoto ha in essere una specifica convenzione assicurativa multirischi a favore dei propri affiliati e tesserati. La F.I.N. a tutela dell'attività svolta dai propri tesserati provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni che gli stessi subiscono nello svolgimento dell'attività sportiva del nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro e salvamento, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale e internazionale e l'attività di propaganda. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività natatoria.

La garanzia assicurativa decorre all'atto dell'emissione della tessera federale e copre l'intera stagione (fino al 30 settembre).

L'estratto delle polizze assicurative vigenti e la modulistica inerente le denunce di infortunio è visionabile nell'apposita sezione del sito della Federnuoto alla voce Assicurazioni (<https://www.federnuoto.it/federazione/assicurazione.html>)

2.25 PRIVACY

Le Società sono tenute a prendere visione delle Informative ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 presenti sul sito <https://www.federnuoto.it/privacy.html>.

In particolare, è opportuno tuttavia precisare, sempre in tema di normativa sulla privacy (vedi d.lgs. n. 101/2018), un aspetto delicato che attiene alla tutela dei minori. La pubblicazione di immagini o video di bambini o adolescenti al di sotto dei 14 anni, infatti, è vietata dalla predetta normativa e non può essere pertanto diffusa sui social network o comunque su mezzi di diffusione

indeterminata, immagini o riproduzioni digitali di qualsiasi tipo se non prima espressamente e formalmente autorizzate da entrambi i genitori. A tal fine non viene ritenuta applicabile, in senso assoluto, la discriminante dell'evento sportivo ai fini della divulgazione sui social media delle immagini dei minori in quanto in contrasto con le superiori norme di tutela della privacy in favore dei minori. Restano pubblicabili le immagini delle gare dalle quali non si evinca chiaramente l'immagine dei minori in competizione.

Si ritiene quindi utile segnalare che la F.I.N., qualora le suddette limitazioni non fossero osservate, ha la facoltà di esercitare il proprio potere di controllo richiedendo la rimozione immediata di immagini inappropriate e in contrasto con quanto sopra indicato e con le norme di legge applicabili.

2.26 ANTIDOPING – ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO

Nel caso in cui un Atleta si trovi in condizioni di salute che richiedano l'uso di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA, deve attivare la procedura per ottenere una esenzione a fini terapeutici (TUE) dal CEFT (Comitato Esenzione a Fini Terapeutici) del CONI-NADO.

Gli Atleti di livello internazionale inseriti nel RTP della Federazione Internazionale o qualunque altro Atleta iscritto a un evento internazionale devono richiedere una TUE al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale di riferimento tramite ADAMS, salvo che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

L'Atleta è tenuto, comunque, a trasmettere immediatamente al CEFT e alla competente Federazione Sportiva Nazionale copia della domanda e successivamente del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

La modulistica, per la presentazione di una domanda di TUE al CEFT, è reperibile sul sito www.coni.it.

La TUE (modulo F49) deve includere anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti (test di laboratorio, diagnostica per immagini), la scheda per il medico curante/specialista (mod. F51), in cui si attesti la necessità della terapia prescritta e l'inefficacia di interventi farmacologici alternativi, non compresi nella Lista WADA. La TUE deve essere, altresì, corredata da copia del certificato d'idoneità all'attività agonistica. La domanda TUE deve essere trasmessa al CEFT con raccomandata A/R, eventualmente anticipata via fax.

Il CEFT trasmetterà per iscritto, con raccomandata A/R, all'atleta la decisione di rilascio ovvero di diniego dell'esenzione, debitamente motivata. Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT, ovvero nel caso di mancata risposta nel termine previsto di trenta giorni, l'atleta ha diritto di ricorrere al Comitato Esenzione Fini Terapeutici della WADA (TUEC). Avverso le decisioni con cui il TUEC conferma o revoca le decisioni assunte in relazione ad una TUE da parte del CEFT è ammesso ricorso al TAS da parte dell'atleta o del CEFT.

L'Atleta può iniziare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti.

Se la domanda di TUE è relativa a una procedura di emergenza e, pertanto, l'atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Si consiglia di consultare periodicamente il sito federale sul quale sono indicati tutti gli aggiornamenti in materia Antidoping.

2.27 LIMITI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE

In riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 508 del 05/12/2007, si rappresenta il divieto per i tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni o Discipline Sportive Associate.

Per l'effetto di tale disposizione gli atleti di interesse nazionale, i tecnici componenti gli staff delle squadre nazionali della F.I.N. ed i relativi dirigenti accompagnatori, non possono effettuare scommesse, direttamente o indirettamente, riguardanti risultati riferiti a gare ed a risultati di manifestazioni sportive relative alla disciplina sportiva praticata. La violazione alla suddetta disposizione determina la violazione sanzionata della normativa statuaria e, parallelamente, costituisce infrazione disciplinare come tale sottoposta alla valutazione degli Organi di Giustizia sportiva.

2.28 TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 recante 'Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi' al Titolo III 'Contrasto della violenza di genere' la FIN ha predisposto il proprio "Regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati (Safeguarding Rules)", con annesse "linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione".

La documentazione richiamata, è stata pubblicata nel sito federale alla sezione Safeguarding Rules al seguente link: www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione.html

Le società già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.L. 231/2021 dovranno provvedere alla designazione di un 'responsabile per la tutela dei minori' preposto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di violenza e abuso nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Infine si segnala che il D.L. 36 del 28 febbraio 2021 all'art. 33 ribadisce l'obbligo dell'acquisizione da parte delle società sportive del certificato penale del casellario giudiziale dei soggetti che svolgono attività professionale o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3 - OMOLOGAZIONI IMPIANTI

La durata dell'omologazione di impianti natatori è di 8 (otto) anni per ognuna delle discipline sportive regolamentate dalla F.I.N. Nel caso di variazioni sostanziali delle normative di riferimento, è obbligatorio l'adeguamento dell'impianto, indipendentemente dalla scadenza della omologazione ottenuta, la quale deve essere nuovamente richiesta dai soggetti interessati.

Verificata la richiesta di omologazione formulata dal soggetto interessato (Ente – Società – Concessionario, ecc.) deve pervenire al Comitato Regionale di competenza con allegato l'attestato dell'avvenuto pagamento alla FIN tramite bonifico della quota per diritti di segreteria, di euro 500,00 (v. Tabella di Riepilogo Tasse Federali All.“A”); qualora il soggetto richiedente sia una società affiliata, non è previsto il pagamento con bonifico in quanto l'addebito dell'importo verrà operato direttamente sul conto economato della società interessata del portale federale a cura della Segreteria Generale – Settore Impianti.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle richieste di omologazione si rinvia al Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti natatori che, unitamente alle modalità di versamento delle sopra indicate quote federali è pubblicato nell'apposita sezione del sito FIN, sotto la voce Settore Impianti / Omologazioni.

3.1 RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO

In caso di richiesta di inserimento di nuovo impianto utilizzabile come campo gara o variazione dei dati presenti sul portale federale deve essere esclusivamente utilizzato l'apposito modulo 9 allegato alla presente normativa.



4 – NORMATIVA ATTIVITA' ATLETI PROPAGANDA

Il progetto **“TUTTI IN PISCINA”** (di seguito “Progetto”) della Federazione Italiana Nuoto include le attività competitive organizzate dal Settore Promozione e Propaganda.

Dette attività si rivolgono agli allievi non agonisti delle società affiliate e da quest'ultime tesserati, per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda, di età non inferiore a 6 anni, da compiere nel 2024.

La promozione e l'organizzazione degli eventi è affidata ai Comitati Regionali e alle società sportive per territori di competenza del progetto e al Settore Propaganda della F.I.N. in ambito nazionale.

Le Società affiliate possono organizzare manifestazioni sportive di propaganda previa autorizzazione che deve essere rilasciata dal Comitato regionale competente per territorio.

Le società interessate devono allegare alla richiesta di autorizzazione, redatta sulla base del facsimile allegato alla presente normativa, i programmi delle manifestazioni, i quali possono prevedere programmi diversi da quelli stabiliti dal piano tecnico del settore propaganda, fermo restando il rispetto dei criteri “non agonistici” del progetto, in special modo per quanto attiene le distanze di gara, le caratteristiche “amatoriali” delle manifestazioni ed il tesseramento al settore propaganda F.I.N. di tutti i partecipanti.

Le richieste presentate ai Comitati regionali devono essere contestualmente inviate a mezzo posta elettronica al Settore Promozione e Propaganda della F.I.N. Nazionale all'indirizzo propaganda@federnuoto.it il quale potrà inviare entro 10 gg. dal ricevimento eventuali richieste di modifiche o integrazioni ai programmi presentati. Decorso tale termine senza che intervenga alcuna comunicazione del Settore Propaganda, il Comitato Regionale potrà considerare acquisito per silenzio assenso il nulla osta della F.I.N. nazionale.

In caso di accoglimento della domanda il Comitato Regionale addebita sulla sezione economato della società la tassa di approvazione pari a € 50,00.

I Comitati Regionali sono tenuti ad inviare formale comunicazione alle Società interessate contenente l'autorizzazione o il diniego del Comitato, da inviare in copia al Settore Promozione e Propaganda della F.I.N. Nazionale, all'indirizzo e-mail propaganda@federnuoto.it

Il mancato inoltro al Settore Promozione e Propaganda della F.I.N. Nazionale della comunicazione della Società e/o del provvedimento autorizzativo del Comitato determina l'inefficacia dell'eventuale riconoscimento della manifestazione disposta dal Comitato.

Le domande devono pervenire, con le modalità sopra precisate, 20 (venti) giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

I Comitati, verificata la rispondenza della gara alle finalità del progetto del settore propaganda, rilasciano il riconoscimento entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, utilizzando il modulo allegato, trasmesso alla Società e per conoscenza al Settore Propaganda Nazionale.

Le Società possono altresì richiedere, con oneri a proprio carico, i servizi di giuria, di cronometraggio, secondo le tariffe stabilite dal Comitato; in tal caso il Comitato addebita nella sezione economato della società, la quota corrispondente.

Le Società, ottenuta l'autorizzazione ed il riconoscimento, devono assicurare il servizio sanitario (presidio medico per l'intera manifestazione) direttamente o richiederlo, con oneri a proprio carico, secondo le tariffe stabilite al Comitato regionale competente.

Il riconoscimento della manifestazione dà diritto alla utilizzazione della dicitura “F.I.N. – Settore Propaganda” sul materiale promozionale, alla possibilità di divulgare la gara attraverso i canali informativi dei Comitati Regionali e della Federazione Italiana Nuoto nazionale ed a poter richiedere una consulenza organizzativa e l'intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o nazionale.

Il Settore Propaganda Nazionale provvederà, mediante il sito federale, ad assicurare la massima divulgazione possibile delle iniziative.

4.1 TESSERAMENTO SETTORE PROPAGANDA

Per la partecipazione alla attività di propaganda è necessario acquisire la tessera nominativa, rilasciata dai Comitati Regionali alle Società richiedenti. Per le modalità di tesseramento si rinvia alla Circolare Normativa Generale al capitolo “Tesseramento atleti amatori”.

I tesserati per il settore Propaganda usufruiscono della specifica copertura assicurativa prevista dalla convenzione F.I.N.

La tessera dell'atleta deve essere esibita al Giudice di gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni; l'assenza della tessera non consente la partecipazione alle gare del Settore Propaganda, salvo quanto previsto nella Circolare Normativa generale “Tesseramento atleti amatori” – “Partecipazione alle gare”.

4.2 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROPAGANDA REGIONALI

Le attività previste per i tesserati del settore propaganda possono essere organizzate, in aggiunta agli eventi nazionali coordinati dalla FIN nazionale, dai Comitati Regionali e dalle società affiliate secondo le seguenti modalità.

Le manifestazioni organizzate dai Comitati Regionali adottano i programmi tecnici previsti per le varie discipline previste dal Progetto “**TUTTI IN PISCINA**”.

I Comitati Regionali trasmettono al Settore Propaganda nazionale i programmi di tutte le manifestazioni promosse, patrocinate ed organizzate sul territorio di competenza in tutte le discipline natatorie. Il Settore Propaganda per una più ampia diffusione delle informazioni provvede a pubblicare sul sito ufficiale della F.I.N. tutte le iniziative organizzate dai Comitati Regionali.

I Comitati Regionali, nell'ambito delle competenze territoriali:

- nominano un referente territoriale da comunicare entro il 13 ottobre 2023 e a trasmettere il nominativo e relativi contatti al Settore Propaganda Nazionale;
- compilano il calendario delle manifestazioni²⁷ entro il 10 dicembre dandone ampia diffusione e comunicazione alle società interessate ed inviandolo al Settore Propaganda Nazionale;
- provvedono alla organizzazione di almeno tre manifestazioni di nuoto, due di nuoto sincronizzato e pallanuoto, due di nuoto salvamento e **Nuoto Senza Corsie**;
- trasmettono, con le medesime modalità, tutte le variazioni e aggiornamenti eventualmente intervenute sui calendari.

²⁷ La durata raccomandata per ogni turno di gara è di massima di due ore.



5 – NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI



PREMESSA

Il progetto della Scuola Nuoto Federale si propone di inquadrare, riconoscere e valorizzare tutte le attività didattiche (nuoto – pallanuoto – tuffi – nuoto sincronizzato – salvamento, correlate forme di ginnastica ed attività motoria, fitness in acqua) che le società affiliate svolgono all'interno di un dato impianto natatorio mediante l'impiego di tecnici ed istruttori federali, attuando un programma coerente agli standard previsti dal modello didattico predisposto dalla FIN e nel rispetto delle normative federali.

5.1 LICENZA DI ESERCIZIO DI SCUOLA NUOTO FEDERALE (Licenza SNF)

La Licenza SNF è l'atto ufficiale attraverso il quale la F.I.N. riconosce ed autorizza la Società, adeguatamente strutturata ed organizzata, a poter svolgere nel proprio impianto l'attività di formazione sportiva delle varie discipline che intende conseguire.

L'apposita domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata dal Presidente/Legale Rappresentante della società.

La domanda è verificata e, ricorrendone le condizioni, convalidata dall'Ufficio Scuole Nuoto Federali che provvede al rilascio della predetta Licenza SNF con provvedimento sottoscritto dal Segretario Generale.

La Licenza SNF è soggetta al rinnovo annuale e ha validità coincidente con quella della stagione sportiva agonistica.

La procedura di rilascio della Licenza SNF è sottoposta a controlli, interni ed esterni, previsti dal sistema di gestione della qualità adottato dalla F.I.N., debitamente certificato e conforme alla norma internazionale ISO9001:2015.

In caso di perdita dei requisiti da parte della Società ovvero nel caso di gravi carenze organizzative nella gestione delle attività di Scuola nuoto, la F.I.N. può disporre la revoca della Licenza SNF, con provvedimento inappellabile di competenza del Consiglio Federale.

5.2 REQUISITI

La Società interessata al riconoscimento della Licenza SNF deve attestare, al momento della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:

1. affiliazione in regola per la stagione agonistica in corso;
2. impiego di un tecnico con titolo di "Coordinatore di Scuola Nuoto", conseguito presso la F.I.N. in corso di validità, esclusivamente operante nell'impianto dichiarato (detto ruolo è incompatibile con quello di Direttore Sportivo e Gestore Impianti);
3. impiego di un "Direttore Sportivo e Gestore Impianti" riconosciuto dalla F.I.N. (può ricoprire il medesimo ruolo anche in altri impianti fino ad un massimo di tre anche appartenenti a società diverse e il ruolo è incompatibile con quello di Coordinatore di Scuola Nuoto);
4. in caso di attività inerenti al salvamento e per la formazione e l'aggiornamento di Assistente Bagnanti, impiego di un operatore con la qualifica di Allenatore di Nuoto per Salvamento o superiore, in possesso del brevetto di Assistente Bagnanti categoria "P" o superiore in corso di validità;

5. impiego di un “Istruttore Specialistico” di Fitness in Acqua” nel caso sia prevista l’organizzazione di tali attività;
6. impiego di tecnici formati e riconosciuti a livello federale, in possesso del brevetto F.I.N. in corso di validità;
7. adeguamento dei programmi ai modelli didattici F.I.N.;
8. pagamento della quota annuale sulla base della fascia di appartenenza prevista dalla presente normativa (così come calcolata dal portale informatico da corrispondere attraverso la sezione economato della società);


Nel primo anno di attività, la SNF non ancora in possesso delle figure di Coordinatore e Direttore Sportivo, possono temporaneamente utilizzare in deroga:

- 1) nel ruolo di Direttore Sportivo un soggetto con qualifica di dirigente di Società già ricoperta nella precedente stagione agonistica;
- 2) nel ruolo di Coordinatore un soggetto già in possesso della qualifica di Istruttore.

La predetta deroga rimane subordinata alla partecipazione dell’apposito corso da parte del titolare della deroga entro il termine della stagione sportiva nella quale essa è stata ottenuta. In difetto, la concessione della licenza verrà sospesa e la quota versata per la deroga non sarà rimborsata.

5.3 DIRITTI DELLE SNF

I sodalizi sportivi titolari di Licenza SNF usufruiscono dei seguenti diritti:

- 1) all’utilizzo dell’attestazione personalizzata da utilizzare presso la sede della SNF con la quale la F.I.N. certifica gli standard qualitativi con apposita targa “Scuola Nuoto Federale”;
- 2) all’inserimento sul sito www.federnuoto.it nell’Albo SNF e nel servizio di geolocalizzazione sviluppato per consentire la ricerca delle SNF riconosciute dalla F.I.N.;
- 3) ad organizzare corsi per il rilascio della qualifica di istruttore di nuoto, sulla base del Regolamento del Settore Istruzione Tecnica;
- 4) ad organizzare “tirocini didattici” per il conseguimento dei titoli di “Istruttore” e “Assistente Bagnanti”;
- 5) ad organizzare corsi per il conseguimento del brevetto di “Assistente Bagnanti-Piscina”, in collaborazione esclusiva con la Sezione Salvamento della F.I.N.;
- 6) ad organizzare, in via esclusiva, corsi per il rilascio degli attestati “Sa Nuotare 1” e “Sa nuotare 2”;
- 7) a ricevere dalla F.I.N. il materiale informativo e promozionale eventualmente realizzato;
- 8) a ricevere libretti e attestati, impostati con grafica ufficiale F.I.N., personalizzabili con loghi delle società e nominativi allievi, scaricabili gratuitamente dal portale informatico F.I.N.;
- 9) ad avere visibilità sui media istituzionali (sito web, social media, pubblicazioni, ecc.);
- 10) alla valorizzazione delle SNF nelle iniziative di comunicazione FIN (ad esempio Bilancio di Sostenibilità).
- 11) all’utilizzo del logo  e della denominazione “F.I.N. — Scuola Nuoto Federale”, entrambi registrati dalla FIN e che quindi costituiscono oggetto di diritti di proprietà intellettuale, il cui utilizzo è consentito esclusivamente alle sole associazioni e società in regola con la Licenza SNF.

5.4 TUTELA DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE SNF

Le società affiliate che utilizzano impropriamente il logo e la denominazione della SNF, senza aver richiesto o rinnovato la Licenza SNF, sono tenute al pagamento della sanzione amministrativa di € 300,00.

Nei confronti dei soggetti terzi o di Società affiliate che abbiano reiteratamente utilizzato in modo illegittimo del logo e della denominazione SNF, la F.I.N. si riserva l'adozione di iniziative in ogni sede ritenuta opportuna a tutela della F.I.N., e delle Società regolarmente appartenenti al sistema delle SNF.

E' vietato e perseguibile a termini di legge, l'utilizzo o l'imitazione dei simboli o denominazioni che possano indurre ad ipotizzare un riconoscimento diretto e formale della specifica attività di Scuola Nuoto Federale.

5.5 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA

Per ottenere la Licenza SNF, la Società interessata deve utilizzare esclusivamente l'apposita Piattaforma informatica FIN, seguendo le indicazioni riportate sul portale. Una volta generata la domanda, questa deve essere stampata, debitamente compilata, firmata e caricata in formato elettronico sul medesimo sistema nella sezione "Documenti".

L'Ufficio preposto, una volta verificata la documentazione:

1. In caso di esito positivo, conferma alla Società l'avvenuto rilascio della Licenza.
2. In caso di esito negativo, richiede alla Società, anche per il tramite del Comitato Regionale, il perfezionamento della domanda.

Il periodo di validità della Licenza SNF decorre dal 1° ottobre e termina il 30 settembre della stagione sportiva nella quale è stata concessa.

Si precisa che anche il pagamento della quota prevista può essere effettuato solo ed esclusivamente attraverso la medesima Piattaforma Informatica F.I.N.

Su richiesta delle SNF o su segnalazione, la F.I.N. si riserva di effettuare sopralluoghi presso gli impianti certificati per verificare, mediante tecnici federali, il possesso dei requisiti. Con l'adesione al modello "Scuole Nuoto Federali" le Società si impegnano a rendersi disponibili e a favorire eventuali sopralluoghi e ad autorizzare l'accesso degli incaricati F.I.N., muniti di apposita lettera di accredito.

5.6 ASPETTI SANITARI

La responsabilità della verifica del possesso della eventuale certificazione sanitaria, in attuazione alle norme vigenti, da parte degli iscritti alla Scuola Nuoto Federale è di competenza esclusiva della Società interessata.

5.7 ASPETTI ASSICURATIVI

I tesserati della Società al Settore Propaganda sono coperti da specifica assicurazione decorrente

dal momento del rilascio del tesseramento federale. Per la tipologia delle coperture e dei relativi limiti previsti dalla polizza, si rinvia alla apposita sezione disponibile sul sito federale.

Le società dovranno in ogni caso provvedere autonomamente a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla organizzazione delle attività didattiche della Scuola Nuoto Federale.

5.8 SCUOLE DI SALVAMENTO

Le Scuole Nuoto Federali, con l’ottenimento della Licenza Scuola Nuoto, sono autorizzate, per conto della Sezione Salvamento della F.I.N., ad organizzare corsi per il conseguimento del brevetto di Assistente bagnanti.

Le Società in possesso della predetta Licenza sono tenute a svolgere l’attività di organizzazione di corsi per Assistenti bagnanti esclusivamente in collaborazione con la Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto essendo incompatibile per le SNF la collaborazione con le altre organizzazioni abilitate al rilascio dei brevetti di Salvamento. L’eventuale inosservanza di tale disposizione determina la revoca della F.I.N. della Licenza Scuola Nuoto.

I corsi per Assistenti bagnanti devono essere svolti seguendo i modelli didattici della F.I.N. e in piena osservanza della normativa della Sezione Salvamento, la quale regola le modalità di svolgimento dei corsi.

5.9 QUOTE PER OTTENERE LA LICENZA DI ESERCIZIO

Gli importi per la richiesta della Licenza di Scuola Nuoto Federale, indicati nella seguente tabella, sono determinati sulla base dell’attività svolta nell’anno agonistico precedente. Il sistema di computo, effettuato automaticamente dall’apposita piattaforma informatica, tiene conto della partecipazione a carattere continuativo all’attività federale, così disciplinata nello Statuto ai fini dell’attribuzione dei cosiddetti “Voti Plurimi”.

TABELLA QUOTE SNF STAGIONE

	VOTI PLURIMI	PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31/01	PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE DEL 31/01
RIDUZIONE A	+ 20 VOTI	€ 300,00	€ 500,00
RIDUZIONE B	10 VOTI	€ 400,00	€ 600,00
QUOTA BASE	0 VOTI	€ 500,00	€ 700,00

Il termine per il rinnovo della Licenza SNF è fissato al 31 gennaio, decorso il quale la stessa è tecnicamente “sospesa” salvo la riattivazione della stessa entro il 30 settembre.

Nel periodo di sospensione, è precluso l’utilizzo di qualsiasi riferimento al possesso della Licenza SNF.

Le Licenze sospese e non rinnovate entro il termine del 30 settembre decadono definitivamente, senza possibilità di rinnovo.

In caso di richiesta di duplicato della targa “Scuola Nuoto federale”, la Scuola Nuoto può farne richiesta all’Ufficio Scuole Nuoto della FIN Centrale, corrispondendo la quota per diritti di segreteria pari ad € 100,00.

5.10 SOCIETA’ CHE GESTISCONO S.N.F. IN PIU’ IMPIANTI

La Società interessata ad attivare Licenze SNF su più impianti è tenuta ad attivare la procedura di richiesta sul Portale informatico della FIN per ciascun impianto per il quale intenda acquisirla. Per ogni Licenza SNF aggiuntiva si applicano i medesimi importi previsti per l’impianto principale come indicato nella precedente tabella.



ALLEGATO “A” – RIEPILOGO TASSE FEDERALI

AFFILIAZIONI SOCIETA'	QUOTA ORDINARIA
Nuova affiliazione	750,00
Nuova affiliazione con procedura di urgenza	950,00
Riaffiliazione:	
- quota base pagamento fino al 31/1	750,00
- quota base pagamento dall' 1/2 al 31/07	950,00
- riduzione A pagamento fino al 31/1	250,00
- riduzione A pagamento dall' 1/2 al 31/07	450,00
- riduzione B pagamento fino al 31/1	500,00
- riduzione B pagamento dall' 1/2 al 31/07	700,00
Modifica statuto	200,00
Maggiorazione per tardivo invio modifica statuto	200,00
Maggiorazione per omessa comunicazione modifica statuto rilevata da FIN	300,00
Mancata/tardiva comunicazione variazione Organi societari	100,00
Abbinamento	400,00
Incorporazione, Fusione e Trasformazione (per ogni società interessata)	700,00
Riammissione nei ranghi federali per ogni anno di mancata affiliazione per i primi 3 anni	1.500,00
Annualità aggiuntive	500,00
Trasferimento diritti sportivi	2.000,00
TESSERAMENTI	
Tesseramento atleti agonisti	15,00
Tesseramento e sostituzione atleti stranieri di pallanuoto	800,00
Sanzione per mancato ritiro e deposito del permesso di soggiorno	100,00
Tesseramento dirigenti	30,00
Tesseramento Ruolo Tecnico SIT	70,00
Tesseramento Masters	24,00
Tesseramento Propaganda:	
per Società con Licenza Scuola Nuoto Federali	3,00
per Società senza Licenza Scuole Nuoto Federali	5,00
Passaggi atleti da Propaganda ad Agonisti o Master	20,00
Tesseramento Ufficiali di gara	20,00
Prestito	100,00
Militari	30,00
Tesseramento prestito alternativo settore pallanuoto	50,00
LICENZA SCUOLA NUOTO FEDERALE (vedi Normativa):	
- quota base: pagamento fino al 31/1	500,00
- quota base: pagamento dall' 1/2	700,00

- quota A: pagamento fino al 31/1	300,00
- quota A: pagamento dall' 1/2	500,00
- quota B: pagamento fino al 31/1	400,00
- quota B: pagamento dall' 1/2	700,00

TASSA DI APPROVAZIONE GARA	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
SETTORE NUOTO		
PROVINCIALI		100,00
REGIONALI		100,00
INTERREGIONALI		100,00
NAZIONALI		200,00
INTERNAZIONALI		300,00
SETTORE NUOTO IN ACQUE LIBERE		
PROVINCIALI		50,00
REGIONALI		50,00
INTERREGIONALI		50,00
NAZIONALI		100,00
10 KM		50,00
INTERNAZIONALI		300,00
NUOTO SINCRONIZZATO		
PROVINCIALI		100,00
REGIONALI		100,00
INTERREGIONALI		100,00
NAZIONALI		200,00
INTERNAZIONALI		300,00
SETTORE TUFFI		
PROVINCIALI		100,00
REGIONALI		100,00
INTERREGIONALI		100,00
NAZIONALI		200,00
INTERNAZIONALI		300,00
TASSA DI ISCRIZIONE GARA	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
NUOTO		
-Individuali	7,50	Min 4,50- max 7,50
-Staffette	14,00	Min 7,50 – max 14,00
TUFFI		
-Individuali	7,50	Min 4,50- max 7,50
-Sincronizzati	14,00	Min 7,50 – max 14,00
NUOTO SINCRONIZZATO		
-obbligatoria	4,50	4,50
-solo tecnico e libero	4,50	4,50
-duo tecnico e libero	7,00	7,00

-trio tecnico e libero	9,00	9,00
-squadra tecnico e libero	14,00	14,00
-esercizio libero combinato	14,00	14,00
NUOTO ACQUE LIBERE		
PISCINA		
-Individuali	7,50	Min 4,50- max 7,50
MARE		Organizzatori extrafederali
-Individuali mezzofondo<5km 5km<fondo<16km 16km <gran fondo	max 20,00 max 30,00 max 40,00	max 15,00 max 25,00 max 35,00
SEZIONE SALVAMENTO		
Iscrizione atleta singolo campionato/manifestazione	12,50	10,00
SETTORE PROPAGANDA TASSA DI ISCRIZIONE GARA	Alla F.I.N	Al Comitato
NUOTO / NUOTO SALVAMENTO / NUOTO SENZA CORSIE		
-Individuali	4,00	3,00
-Staffette	7,00	6,00
TUFFI	13,00	Min 4,50- max 7,50
NUOTO SINCRONIZZATO		
Solo	€ 4,50	€ 4,50
Duo-Duo misto	€ 7,00	€ 7,00
Trio	€ 9,00	€ 9,00
Squadra	€14,00	€14,00
Libero combinato	€14,00	€14,00

TASSA DI ISCRIZIONE GARA SETTORE MASTER	Alla F.I.N o al Comitato	Alla Società Organizzatrice
NUOTO IN VASCA - Circuito Supermasters: Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette - Campionati Regionali Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette - Campionati Italiani Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette Tassa approvazione manifestazione	 € 10,00 per ciascuna gara € 20,00 per ciascuna formazione € 10,00 per ciascuna gara € 20,00 per ciascuna formazione € 100,00	 Max. € 10,00 per ciascuna gara Max. € 20,00 per ciascuna formazione
PALLANUOTO - Campionati Italiani squadra maschile squadra femminile - Campionati Regionali e Interregionali per squadra	 € 300,00 per ciascuna formazione € 150,00 per ciascuna formazione Min. € 150,00 - Max € 300,00	
NUOTO IN ACQUE LIBERE - Circuito Nazionale Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette Tassa approvazione manifestazione - Camp. Italiani/ Camp. Regionali Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette	 € 100,00 € 30,00 per ciascuna gara € 60,00 per ciascuna formazione	 min. 30 – max € 80 per ciascuna gara min. 60 – max € 100 per ciascuna formazione
TUFFI - Campionati Italiani Iscrizione gare individuali Iscrizione Sincronizzati	 € 8,00 per ciascuna gara € 16,00 per ciascuna formazione	
NUOTO SINCRONIZZATO - Camp. Italiani/ Camp. Regionali solo tecnico / solo libero duo tecnico / duo libero trio tecnico / trio libero squadra tecnico / squadra libero	 € 6,00 per ciascuna gara € 8,00 per ciascuna gara € 12,00 per ciascuna gara € 18,00 per ciascuna gara	

esercizio libero combinato	€ 18,00 per ciascuna gara	
NUOTO SALVAMENTO - Camp. Italiani/ Camp. Regionali		
Iscrizione gare individuali	€ 10,00 per ciascuna gara	
Iscrizione staffette	€ 20,00 per ciascuna formazione	

AMMENZE PER RITARDATA ISCRIZIONE	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
NUOTO	150,00	Min 75,00
TUFFI		Max 150,00
ACQUE LIBERE		
SINCRONIZZATO		
SALVAMENTO		
AMMENDA PER ASSENZA GARA (NON COMUNICATA NEI TERMINI)	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
Nuoto, Tuffi, Nuoto Acque Libere, Sincronizzato, Salvamento		
Categoria Esordienti	50,00	20,00
Categoria Assoluti	75,00	40,00
AMMENDA PER ANNULLAMENTO O SPOSTAMENTO NON AUTORIZZATO DI MANIFESTAZIONE APPROVATA	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
SETTORI NUOTO, TUFFI, ACQUE LIBERE E SINCRONIZZATO SALVAMENTO		
PROVINCIALI		250,00
REGIONALI		250,00
INTERREGIONALI		250,00
NAZIONALI	400,00	
INTERNAZIONALI	600,00	
AMMENDA PER RITARDATA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE GARE ALL'ESTERO	100,00	
AMMENDA PER OMESSA COMUNICAZIONE TESSERAMENTO SOCIETA' ESTERA	100,00	

ISCRIZIONI CAMPIONATI PALLANUOTO	Alla F.I.N.	Al Comitato Organizzatore
Maschile:		
-Serie A1	2.000,00	
-Serie A2 (gironi nord e sud)	1.200,00	
-Serie B (gironi 1,2,3,4)	700,00	
-Serie C (tutti i gironi)		450,00
-Promozione (tutti i gironi)		300,00
Juniores		200,00
Allievi		200,00
Ragazzi		180,00
Esordienti		110,00
-Masters	250,00	
Femminile:		
-Serie A1	1.000,00	
-Serie A2 (gironi nord e sud)	600,00	
-Serie B (tutti i gironi)	350,00	
-Serie C (a carattere regionale)		275,00
Juniores		170,00
Allieve		170,00
Ragazze		70,00
Esordienti		50,00
TASSA PER GLI INCONTRI DEI CAMPIONATI DI PALLANUOTO (a carico di entrambe le squadre per ogni incontro)		
	Alla F.I.N.	Al Comitato Organizzatore
Settore Maschile		
Campionato serie A1	500,00	
Campionato serie A2	330,00	
Campionato serie B	225,00	
Campionato serie C		135,00
Campionato Promozione		110,00
Campionato Juniores		65,00
Campionato Allievi		65,00
Campionato Ragazzi		55,00
Campionato Esordienti		25,00
Settore Femminile		
Campionato serie A1	290,00	
Campionato serie A2	190,00	
Campionato serie B	100,00	
Campionato Juniores		65,00
Campionato Allieve		55,00
Campionato Ragazze		30,00
Campionato Esordienti		25,00

	Alla F.I.N.	Al Comitato
Tassa per spostamento data e/o orario incontri PN su richiesta delle Società ai sensi del RPN 4.8 Reg.Gen. PN (*)		
- Tornei regionali		100,00
- Tornei nazionali	350,00	
Tasse approvazione gara per manifestazioni extra-federali di tutti i settori		
- provinciali		100,00
- regionali		100,00
- interregionali		100,00
- nazionale		200,00
- internazionale		300,00
Quota anticipo spese di Giuria:		
- provinciali		80,00
- regionali		110,00
- interregionali		140,00
- nazionale		170,00
- internazionale		200,00
<ul style="list-style-type: none"> - Le spese di Giuria relative a manifestazioni extra federali sono a totale carico degli organizzatori, secondo le modalità specifiche di ciascuna disciplina agonistica, per l'intero importo comunicato dalla F.I.N. a consuntivo della manifestazione (da cui andrà detratta la quota di anticipo versata). Sempre a carico degli organizzatori rimangono i servizi resi dai cronometristi da concordare e liquidare direttamente con la Federazione Italiana Cronometristi. - Per le spese di giuria delle gare di Fondo si rinvia alla normativa del Settore. 		

(*) La tassa non è dovuta nel caso di comprovata e imprevedibile chiusura dell'impianto nelle 72 ore precedenti l'incontro. La richiesta di spostamento deve essere corredata dalla ricevuta comprovante il versamento della tassa prevista.

OMOLOGAZIONE IMPIANTI	Alla F.I.N.
Omologazione impianti	500,00
Diritti segreteria procedure inserimento piano F.I.N.– Istituto Credito Sportivo:	
- per Società affiliate alla F.I.N.	150,00
- per altri soggetti	500,00

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE	Alla F.I.N.
Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare al Giudice Arbitro o all'Arbitro)	70,00
Ricorsi al Tribunale Federale – Seconda Sezione	200,00
Ricorsi alla Corte Federale di Appello – Prima Sezione	250,00
procedura d'urgenza	300,00

Ricorsi alla Corte Federale di Appello – Seconda Sezione	300,00
Intervento del terzo nei giudizi federali (art. 72 del Regolamento di Giustizia)	200,00
Ricorso tecnico alla Commissione Tecnica d'Appello (solo per i Campionati Nazionali di Nuoto e le gare di salvamento, sul campo di gara)	100,00
Attivazione arbitri federali (a carico di ciascuna parte)	400,00
Ricorso per riconsiliazione giudice	300,00

ALLEGATO “B” – QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI SIT

Quote partecipazione ai Corsi S.I.T.		
CORSO	Alla F.I.N.	Al Comitato
Istruttore (corsi Comitati Regionali e Scuole Nuoto Federali). Quota comprensiva della prova di ammissione al corso quantificata in euro 50,00, il cui pagamento da parte dell'iscritto è dovuto anche in caso di mancato superamento della prova medesima	350,00 ²⁸	
Aiuto Allenatore Unico	560,00	
Aiuto Allenatore Tuffi	160,00	
Istruttore Specialistico di Fitness in acqua Quota ordinaria	160,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico gestanti - Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico 0-6 anni - Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico 6-16 anni - Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Istruttore Specialistico Adulti e Terza Et� - Quota ordinaria	160,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	80,00	
Coordinatore Scuole Nuoto Quota ordinaria	500,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	250,00	
Direttore Sportivo Quota ordinaria	500,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	250,00	
Rilascio deroghe	250,00	
Rilascio deroghe per gare Fitness in acqua	50,00	
Manutentori impianti - Quota ordinaria	350,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	175,00	
Allenatore di Nuoto e Nuoto di Fondo – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato - Nuoto per Salvamento	500,00	
Allenatore di Tuffi	500,00	
Allenatore Capo di Nuoto e Nuoto di Fondo – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato – Nuoto per Salvamento	500,00	
Allenatore Capo di Tuffi	500,00	
Corsi abbreviati	250,00	

²⁸ Aggiornata con delibera del Presidente n. 42 del 30/9/24

Il prova esame Corsi abbreviati	150,00	
Formazione Docenti Regionali di Nuoto	500,00	
Formazione Docenti Regionali di Fitness in acqua 22		
- Quota ordinaria	350,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	100,00	
Conversione Docenti Regionali di Nuoto in “Docenti Regionali di Nuoto SNAQ”	250,00	
Il prova esame Istruttore	75,00	
Il prova esame Istruttore Specialistico Gestanti/0-6 anni/6-16 anni/adulti e terza età	75,00	
Il prova esame Aiuto Allenatore – Allenatore – Allenatore Capo	150,00	
Il prova esame Coordinatore Scuola Nuoto	150,00	
Il prova esame Istruttore Specialistico di Fitness in acqua	75,00	
Colloquio per reinserimento in ruolo Istruttore		75,00
Colloquio per reinserimento in ruolo Aiuto – Allenatore – Allenatore Capo	150,00	
Colloquio equiparazione titolo straniero per riconoscimento qualifica Istruttore (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	370,00	
Colloquio equiparazione titolo straniero per riconoscimento qualifica Aiuto Allenatore – Allenatore – Allenatore Capo (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	720,00	
Colloquio riconoscimento meriti sportivi (importo non gestito attualmente nella piattaforma informatica)	70,00	
Equiparazione brevetto I.U.S.M. (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	210,00	40,00
Equiparazione brevetto Istruttore c/o altre Istituzioni diverse da F.I.N. (importi non gestiti attualmente nella piattaforma informatica)	420,00	175,00
Corso Receptionist		
Quota ordinaria	150,00	
Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	75,00	
Convegni e incontri monotematici presenza/online sincrona e asincrona (valevoli ai fini dell’aggiornamento quadriennale per i possessori del titolo di istruttore):	Durata 4 ore	Durata 8 ore
-Tesserati FIN	85,00	120,00
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	45,00	60,00
- Non tesserati	100,00	140,00
Convegni e incontri monotematici presenza/online (valevoli esclusivamente per l’attribuzione di crediti conoscenze per i possessori di una qualifica SNAQ):		
- Tesserati FIN	0->250,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	0->125,00	
- Possessori qualifica SNAQ altre Federazioni e non tesserati	50,00->350,00	

Incontri monotematici area gestionale e fiscale		
- Tesserati FIN	25,00->250,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	0->125,00	
- Non tesserati FIN	50,00->350,00	
Convention e master class ginnastica in acqua (1 giorno):		
- Quota per tesserati FIN	60,00->120,00	
- Quota per non tesserati FIN	90,00->180,00	
- Quota per tesserati FIN con brevetto di Istruttore Specialistico di Fitness o Docente Regionale di Fitness in acqua	30,00->60,00	
Convention e master class ginnastica in acqua (2 giorni):		
- Quota per tesserati FIN	90,00->180,00	
- Quota per non tesserati FIN	120,00->270,00	
- Quota per tesserati FIN con brevetto di Istruttore Specialistico di Fitness o Docente Regionale di Fitness in acqua	45,00->90,00	

Quote e more tesseramento S.I.T.	Alla F.I.N.	Al Comitato
Tesseramento Ruolo Tecnico SIT	70,00	
Mora per interruzione tesseramento:		
per un periodo di 1 anno	180,00	
per un periodo di 2 anni	250,00	
per un periodo di 3 anni	320,00	
Interruzione tesseramento per un periodo di 4 anni o superiore: applicazione di una tassa forfettaria di € 390,00 per sanatoria del tesseramento pregresso oltre alla quota del tesseramento stabilita per la corrente stagione. E' necessario il colloquio per il reinserimento in ruolo per l'interruzione del tesseramento per un periodo superiore a 4 anni.	390,00	
RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE): Su richiesta dell'interessato è possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai corsi organizzati, come di seguito indicato: - pagamento del 70% della quota prevista al momento dell'iscrizione al corso; - pagamento del restante 30% della quota prima degli esami finali (condizione indispensabile per essere ammesso agli esami finali).		

RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE):

In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione a corsi, **compresi quelli di aggiornamento online tramite FAD**, è previsto il rimborso della quota di iscrizione, al netto delle spese di segreteria e organizzative, con le seguenti modalità e limitazioni:

- a) rinuncia comunicata entro 30 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 90% della quota versata;
- b) rinuncia comunicata entro 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 70% della quota versata;
- c) superato il termine di cui alla lettera b) ed entro il giorno precedente dalla data di inizio del corso: rimborso del 30% della quota versata;
- d) a corso iniziato: nessun rimborso della quota versata.

In alternativa al rimborso gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medesimo corso per il quale è stata presentata l'iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia non è ammesso alcun rimborso.

In caso di annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota.

ALLEGATO “C” – MODALITA’ VERSAMENTO QUOTE

Con l’entrata in funzione della piattaforma informatica dalla stagione 2018/2019 è stata resa operativa la gestione integrata dei pagamenti delle quote federali dovute per la partecipazione all’attività sportiva gestite direttamente dalla predetta piattaforma.

Le quote federali gestite da sistema sono quelle indicate nella Tabella in calce.

I pagamenti sono addebitati sul “conto economato” presente nella sezione riservata delle singole società, il quale dovrà risultare capiente rispetto all’importo generato dalle operazioni disposte dalle società.

Il conto economato può essere integrato provvedendo ai relativi versamenti mediante l’utilizzo di carte di credito o tramite i bollettini bancari MAV.

I bollettini MAV, caratterizzati da un codice univoco usa e getta, sono strumenti di pagamento che non prevedono costi di commissione a carico del pagante, possono essere gestiti sia attraverso l’home banking, sia presso qualsiasi istituto bancario (non è indispensabile essere intestatario di un conto corrente), sia attraverso i bancomat ATM abilitati.

Per le operazioni gestite dalla piattaforma informatica e indicate nell’allegata tabella non è possibile procedere ai pagamenti con altri canali di pagamento (bonifico bancario, bollettini postali, ecc).

Per le sole operazioni relative a quote destinate alla FIN non gestite dalla piattaforma dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario, indicando con cura la causale di versamento, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN della F.I.N.:

IT23Z 01005 03309 000000010118

BNL agenzia 6309 - c/o C.O.N.I. Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma

Esclusivamente per le operazioni di pagamento non ancora gestite dalla piattaforma che prevedono il versamento di quote ai Comitati Regionali, rimangono al momento in vigore le ordinarie modalità di pagamento indicate dai Comitati medesimi.

CONSULTA LA TABELLA ALLA PAGINA SEGUENTE

Tabella dei pagamenti gestiti dal Conto Economato del Portale F.I.N.

Soggetto	Servizio	Pagamento gestito da portale
Società	Affiliazione (prima domanda e rinnovi)	si
Società	Cambio tesseramento da Propaganda ad agonista	si
Società	Licenza Scuola Nuoto Federale	si
Società	Multe, ammende e sanzioni	si
Società	Prestiti atleti	si
Società	Prestito Alternativo Pallanuoto	si
Società	Reclami e ricorsi	si
Società	Riammissione nei ranghi federali	si
Società	Tassa approvazione gara	si
Società	Tassa Iscrizione gare Federali di: Nuoto, Salvamento, Fondo, Tuffi	si
Società	Tesseramento atleti (Ago, Mas, Propaganda), dirigenti e tecnici	si
Società	Deroga mancanza tecnico in affiliazione	si
Società	Abbinamento pubblicitario	si
Società	Cambio denominazione	si
Società	Incorporazione, fusione e trasformazione	si
Società	Trasferimento diritti sportivi	si
Società	Mancata comunicazione variazione statuto variazione cariche sociali	si
Società	Costi Giuria relative a manifestazioni extrafederali	si
Società	Tassa Iscrizione gare Sincronizzato	si
Società	Tassa Iscrizione/gara Campionati Pallanuoto Nazionali e Regionali	si
Società	Ammende Pallanuoto	si
Società	Tassa omologazione impianti	si
Tesserati	Tesseramento Giudici, Tecnici, Assistenti bagnanti	si
Tesserati	Quote iscrizioni corsi Salvamento Didattico	si
Tesserati	Trasformazioni brevetti Salvamento Didattico	si
Tesserati	Quote iscrizioni corsi SIT	si
Tesserati	Equiparazione brevetti SIT	no

N.B.: La tabella si riferisce ai pagamenti attualmente gestiti attraverso il Conto economato, salvo future implementazioni che saranno eventualmente tempestivamente comunicate. Le suddette operazioni indicate come gestite dal Conto economato, sono di norma processate direttamente dalle Società interessate, salvo alcune operazioni di competenza FIN come dettagliato nella presente Normativa (ad esempio tasse per Trasferimento diritti sportivi, Abbinamento pubblicitario, ecc.)

ALLEGATO “D” – CATEGORIE ATLETI

CATEGORIE ATLETI

Si sottolinea che l'età di appartenenza alla categoria è quella che l'atleta compirà nel corso dell'anno 2025.

NUOTO

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti B	10 - 11 anni (2015-2014)	9 - 10 anni (2016 - 2015)
Esordienti A	12 - 13 anni (2013-2012)	11 - 12 anni (2014-2013)
Ragazzi	14 - 15 -16 anni (2009-2010- 2011)	13 - 14 anni (2012 -2011)
Juniore	17 - 18 anni (2008-2007)	15 - 16 anni (2010-2009)
Cadetti	19 - 20 anni (2006-2005)	17 - 18 anni (2008-2007)
Seniores	21 anni ed oltre (2004 e prec.)	19 anni ed oltre (2006 e prec.)

PALLANUOTO

	Categorie unificate per Maschi e Femmine
Juniore	18-17 anni (2007-2008)
Allievi/e	16-15 anni (2009-2010)
Ragazzi/e	14 - 13 anni (2011 - 2012)
Esordienti	12-11-10 anni (2013 - 2014 - 2015)
Seniores	19 anni ed oltre (2006 e precedenti)

TUFFI

Esordienti C2	11 - 10 anni (2014 - 2015)
Esordienti C1	13 - 12 anni (2012 - 2013)
Ragazzi	15 - 14 anni (2010 - 2011)
Juniore	16-17-18 anni (2007 - 2008 - 2009)
Seniores	19 anni e successivi (2006 e precedenti)

SINCRONIZZATO

Esordienti B	10 anni (2015)	
Esordienti A	11 - 12 anni (2013-2014)	
	MASCHI	FEMMINE
Ragazzi/e	13-14-15-16 anni (2009-2010-2011-2012)	13 - 14 - 15 anni (2010-2011-2012)
Juniore	17-18-19-20 anni (2005 - 2006 - 2007 - 2008)	16 - 17 - 18 - 19 anni (2006 - 2007 - 2008 - 2009)
Seniores	21 anni e oltre (2004 e precedenti)	20 anni e oltre (2005 e precedenti)

FONDO

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti A	12 - 13 anni (2013 - 2012)	11 – 12 anni (2014-2013)
Ragazzi - e	14 - 15 -16 anni (2011 -2010-2009)	13 - 14 anni (2012 -2011)
Juniore	17 – 18 anni (2008-2007)	15 – 16 anni (2010- 2009)
Cadetti	19 – 20 anni (2006 – 2005)	17 – 18 anni (2008-2007)
Seniores	21 anni e oltre (2004 e precedenti)	19 anni e oltre (2006 e prec.)

NOTA:

Nelle sole gare dei Campionati Italiani di categorie in Acque Libere, che viene usata come gara di selezione per le manifestazioni internazionali in calendario (Mondiali ed Europei) le categorie dei partecipanti saranno equiparate alle categorie indicate dalla European Aquatics e dalla World Aquatics per il Settore Nuoto in Acque Libere. In tale occasione le categorie di iscrizione saranno le seguenti:

Ragazzi - e	14 - 15 -16 anni (2011-2010 -2009)	Maschi e femmine
Juniore	17 – 18 anni (2008-2007)	Maschi e femmine

SALVAMENTO – gare in piscina ed in acque libere

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti B	10 – 11 anni (2015 – 2014)	9 – 10 anni (2016– 2015)
Esordienti A	12 – 13 anni (2013 – 2012)	11 – 12 anni (2014– 2013)
Ragazzi	14 – 15 – 16 anni (2011 – 2010 – 2009)	13 – 14 anni (2012– 2011)
Juniore	17 – 18 anni (2008– 2007)	15 – 16 anni (2010 – 2009)
Cadetti	19 – 20 anni (2006 – 2005)	17 – 18 anni (2008 – 2007)
Seniores	21 anni e oltre (2004 e precedenti)	19 anni e oltre (2006 e prec.)

MASTER:

Il tesseramento per gli atleti master prevede le seguenti categorie:

Nuoto, Fondo, Nuoto Sincronizzato, Tuffi, Nuoto Salvamento	dai 20 anni (M20) e successivi (M25, M30, ecc.) (2005 e precedenti)
Pallanuoto	dai 30 anni (M30) e successivi (M35, M40, ecc.) (1995 e precedenti)

PROPAGANDA

Nuoto

Nuoto Baby	Valido sino al compimento dei 5 (cinque) anni compresi
Esordienti	2018 – 2019
Giovanissimi	2016 – 2017
Allievi	2014 – 2015
Ragazzi	2012 – 2013
Juniore	2010 – 2011
Cadetti	2008 – 2009
Seniores	2006 – 2007

Amatori 20	2001 – 2005
Over	2000 e precedenti

Salvamento

Esordienti	2018 – 2019
Giovanissimi	2016 – 2017
Allievi	2014 – 2015
Ragazzi	2012 – 2013
Juniore	2010 – 2011
Cadetti	2008 – 2009
Seniores	2006 – 2007
Amatori20	2001 – 2005
Over	2000 e precedenti

Nuoto Sincronizzato

Giovanissimi	2016 – 2017 – 2018	
Esordienti B	10 anni (2015)	
Esordienti A	11 – 12 anni (2013–2014)	
	MASCHI	FEMMINE
Ragazzi/e	13-14-15-16 anni (2009-2010-2011-2012)	13 – 14 – 15 anni (2010–2011–2012)
Juniore	17-18-19-20 anni (2005 – 2006 – 2007 - 2008)	16 – 17 – 18 – 19 anni (2006 - 2007 – 2008 – 2009)
Seniores	21 anni e oltre (2004 e precedenti)	20 anni e oltre (2005 e precedenti)

Pallanuoto

Under 9	2016 – 2019
Under 11	2014 – 2015
Esordienti	2013
Ragazzi/Ragazze	2011 – 2012
Allievi/Allieve	2009 – 2010
Juniore	2007 – 2008
Over	2006 e precedenti

Tuffi

Propaganda C4 6/7 anni	2018 – 2019
Propaganda C3 8/9 anni	2016 – 2017
Propaganda C2 10/11 anni	2014 – 2015
Propaganda C1 12/13 anni	2012 – 2013
Propaganda Rag 14/15 anni	2010 – 2011
Amatori 16/24	2009 – 2010
Amatori 25/29	2000 – 1996
Amatori 30/39	1995 – 1986
Amatori 40/49	1985 – 1976
Amatori 50/59	1975 – 1966
Amatori 60 +	1965 +

(SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA')

Al Comitato Regionale _____

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI

<input type="radio"/> NUOTO	<input type="radio"/> PALLANUOTO
<input type="radio"/> NUOTO SINCRONIZZATO	<input type="radio"/> SALVAMENTO
<input type="radio"/> TUFFI	<input type="radio"/> ALTRO (es. Acque Libere, Corsa-nuoto, ecc.)
<input type="radio"/> NUOTO SENZA CORSIE	

(barrare il/i casi d'interesse)

La scrivente Società Sportiva denominata _____ con sede in
 _____ Via/P.zza _____ Comune
 _____ Provincia _____ affiliata alla Federazione Italiana Nuoto per la stagione sportiva
 _____ con codice di affiliazione n. _____, preso atto della vigente normativa generale per l'attività
 di Propaganda

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

della manifestazione denominata:

Si richiedono i seguenti servizi che saranno a carico della Società, secondo le tariffe stabilite dal Comitato Regionale:

SANITARIO

GIURIA completa (giudice arbitro, starter, addetto alla segreteria, speaker, addetto ai concorrenti)

GIURIA solo giudice arbitro

CRONOMETRAGGIO

ALTRO _____

(barrare il/i quadretti d'interesse)

La Società richiedente si impegna a:

1 – verificare che tutti i partecipanti alla manifestazione siano in regola con il tesseramento propaganda;

2 – consegnare in Comitato l'elenco delle società partecipanti;

3 – consegnare in Comitato il programma in formato digitale degli iscritti alle gare;

4 - consegnare in Comitato i risultati della manifestazione in formato digitale;

5 – compilare il foglio guida con i nominativi dei componenti della giuria e dei cronometristi (solo nel caso in cui la società non abbia fatto richiesta dei giudici GUG).

Si allega alla presente il programma della Manifestazione e la quota di € 50,00.

Data _____

Firma del Presidente della Società

(A CURA DEL COMITATO F.I.N. COMPETENTE)

Spett.le Società

OGGETTO: riconoscimento della manifestazione

Lo scrivente Comitato Regionale _____, esaminata la richiesta pervenuta dalla Società _____ e verificato che il regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione in oggetto rispettano i criteri non agonistici dell'attività a carattere amatoriale, RICONOSCE la manifestazione denominata

“ _____ ”
(nome manifestazione)

Il riconoscimento della suddetta Manifestazione darà diritto alla utilizzazione della dicitura

 **Settore Propaganda**

sul materiale promozionale nonché alla possibilità di divulgare la gara attraverso i canali informativi del Comitato Regionale alla possibilità di richiedere una consulenza organizzativa e l'intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o nazionale.

Data _____

Firma del Presidente C.R.

Referente territoriale Settore Scuole Nuoto e Propaganda Sig. _____

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ *Cod. Atleta _____

*Sesso: [M] / [F] *nato il _____ *Comune _____

*Prov _____ *Cittadinanza _____ *Codice Fiscale _____

*Residente in (Via e numero civico) _____

*CAP _____ *Comune _____ *Prov. _____

*Stato _____ Tel. _____ Cell. _____ E-mail _____

Domicilio (se diverso da residenza) Via e numero civico _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti (art.26 legge 15/68 e art.489 c.p.)

CHIEDE

di tesserarsi alla FIN tramite la società: _____ (codice _____)

TIPOLOGIA TESSERAMENTO	DISCIPLINA
<input type="checkbox"/> Agonista	<input type="checkbox"/> Nuoto <input type="checkbox"/> Pallanuoto <input type="checkbox"/> Tuffi <input type="checkbox"/> Syncro <input type="checkbox"/> Salvamento <input type="checkbox"/> Fondo
<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Nuoto <input type="checkbox"/> Pallanuoto <input type="checkbox"/> Tuffi <input type="checkbox"/> Syncro <input type="checkbox"/> Salvamento <input type="checkbox"/> Fondo
<input type="checkbox"/> Propaganda	<input type="checkbox"/> Nuoto <input type="checkbox"/> Pallanuoto <input type="checkbox"/> Tuffi <input type="checkbox"/> Syncro <input type="checkbox"/> Salvamento

DICHIARA

di aver preso visione dello Statuto della FIN (disponibile sul sito www.federnuoto.it) e di accettare tutte le norme ivi contenute ed in particolare quelle relative al vincolo di tesseramento (art.5.9) e alla clausola compromissoria (art.29).

Firma dell'atleta (o di chi esercita la patria potestà)



Nome e cognome di chi esercita la patria potestà _____

ATTESTA

a) di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (www.federnuoto.it/federazione/privacy) che dichiara di conoscere integralmente;

b) di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell'ambito delle finalità istituzionali di cui ai punti A) e B) dell'informativa:

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

L'eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della F.I.N.) comporterà l'impossibilità di completare la procedura di tesseramento.

c) relativamente ai trattamenti nell'ambito delle finalità di cui al punto C) dell'informativa

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

NEGA IL PROPRIO CONSENSO

alla comunicazione dei propri dati personali (nominato e recapiti) a società sponsor istituzionali della F.I.N. per consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su servizi offerti o iniziative future, e ad aziende partner della Federazione per campagne informative o proprie attività promozionali.

L'eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull'esito della procedura di tesseramento.

Data: _____ Firma dell'atleta (o di chi esercita la patria potestà) _____

Il Presidente della Società DICHIARA

L'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità così come prevista dalla vigente normativa sanitaria riportata nella circolare normativa F.I.N.

Data: _____ Timbro e firma del Presidente della Società _____

***Campi obbligatori**

RICHIESTA TESSERAMENTO DI ATLETA NON ITALIANO E RICHIESTA TRANSFER

La Società di PALLANUOTO: _____

Militante nel Campionato di Pallanuoto Serie _____ maschile femminile

tel. _____; fax: _____; e-mail: _____

mail PEC _____

codice affiliazione _____

dichiara

di aver preso visione delle normative sul tesseramento di giocatori di pallanuoto stranieri emanate dalla FIN e dalla European Aquatics e di voler **tesserare**, per la stagione agonistica 20____/20____ l'Atleta sottoindicato:

Cognome: _____ Nome: _____ Data di nascita: _____

codice di tesseramento n. _____

già in forza alla medesima Società nella passata stagione.

attualmente tesserato per il Club: _____

affiliato alla Federazione di: _____

di voler tesserare quale sostituto/a l'Atleta

attualmente tesserato per il club: _____

affiliato alla Federazione di: _____

tesserato con codice di tesseramento n. _____ nella stagione 20____/20____

per la Società _____

Data Firma e Timbro del Presidente della Società

[PER LE SOCIETA': DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO/PERMESSO SOGGIORNO DEGLI SPORTIVI NON U.E.]

 ALLA FEDERAZIONE _____
 ALL'ATLETA/TECNICO _____
 ALLA QUESTURA DI _____

OGGETTO: richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica.

La Società Sportiva _____

C.F. _____ P.I. _____

Con Sede in _____ n. _____

Comune _____ C.a.p. _____ Prov. _____

Codice affiliazione _____

Titolare/legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Intende avvalersi per l'impiego a titolo dilettantistico a tempo determinato della durata di mesi _____ dello sportivo:

Cognome _____ Nome _____

Stato Civile _____ Sesso M F

Data di nascita _____

Stato di nascita _____ Cod. Stato _____

Luogo di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente in (Stato estero) _____ Cod. Stato _____

Località _____

In qualità di: Atleta - Tecnico

Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica Italiana di _____ a provvedere al rilascio del visto.

La Società si impegna a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante.

TIMBRO E FIRMA
 Titolare/legale rappresentante

Modulo 6. Dichiarazione per rinnovo permesso soggiorno
PER LE SOCIETA' SPORTIVE

ALLA FEDERAZIONE _____

OGGETTO: richiesta di rinnovo permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica.

La Società Sportiva _____

C.F. _____ P.I. _____

Con Sede in _____ n. _____

Comune _____ C.a.p. _____ Prov. _____

Codice affiliazione _____

Titolare/legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

chiede il rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di _____

per il periodo dal _____ al _____ per lo sportivo/a:

Cognome _____ Nome _____

Stato Civile _____ Sesso M F

Data di nascita _____

Stato di nascita _____ Cod. Stato _____

Luogo di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente in (Stato estero) _____ Cod. Stato _____

Località _____

Residente in ITALIA:

Comune _____ Indirizzo _____

In qualità di: Atleta - Tecnico

La Società si impegna a garantire tutte le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficiente sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza.

TIMBRO E FIRMA

Titolare/legale rappresentante

N.B.: Alla richiesta deve essere allegata copia del permesso di soggiorno in scadenza

RICHIESTA NULLA-OSTA PER LA CESSAZIONE DEL VINCOLO
(AL PRIMO ANNO DI VINCOLO SPORTIVO NORMATIVO)

Spett.le Società

Raccomandata a/r o Pec

Il sottoscritto Atleta _____ Data di nascita _____

Codice Fiscale _____

RICHIEDE

il nulla-osta al trasferimento da questa Spettabile Società per i motivi di seguito indicati:

Data _____ Firma dell'Atleta _____

Firma di uno dei genitori (in caso di atleta minorenni) _____

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETA'

All'Atleta

Raccomandata a/r o Pec

Con riferimento alla richiesta di nulla-osta si restituisce il presente modulo.

Si dichiara che il nulla-osta è stato **CONCESSO / RIFIUTATO** (*depennare la voce che non interessa*).

_____ Timbro e firma del Presidente della Società
 (o di chi ne fa le veci)

Data _____

Fac-simile da mettere su carta intestata della Società.

Luogo e Data

Segreteria Generale FIN. – Ufficio Tesseramenti
e, p.c.,

Al Gruppo Sportivo _____

Oggetto: Lettera attività atleta _____

Con riferimento a quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 4 dello Statuto federale, nonché delle disposizioni legislative che regolano l'attività del Gruppo Sportivo in indirizzo, si richiede il nulla osta della Direzione Sportiva della FIN sulla richiesta di autorizzare l'atleta _____ codice _____ tesseramento _____, a svolgere dal _____ al _____ un periodo di allenamento presso la sede della scrivente Società sportiva, finalizzato alla preparazione della stagione agonistica _____.


Si prega di comunicare le determinazioni che saranno assunte dalla Direzione Sportiva alla scrivente Società e al Gruppo Sportivo interessato affinché quest'ultimo possa adottare gli atti di sua competenza.

Si precisa, infine, che rischi e oneri relativi alle predette attività rimarranno a carico della scrivente Società, manlevando al riguardo da ogni responsabilità sia il Gruppo Sportivo che la Federazione Nuoto, fermo restando la validità delle coperture assicurative collegate con il tesseramento federale.

Cordiali saluti.

Data ___/___/___

Firma Presidente Società _____

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO	
---	---

Inserimento nuovo Impianto <input type="checkbox"/>	Variazione Impianto esistente <input type="checkbox"/>	
Denominazione Impianto:		
In caso di variazione, indicare anche la Denominazione del vecchio impianto:		
Comune:	Provincia:	
Indirizzo:		
Civico:	CAP:	
Telefono:	Mail:	
Tipologia impianto (indicare una sola voce):		
Impianto monovalente al chiuso <input type="checkbox"/>	Impianto monovalente all'aperto <input type="checkbox"/>	
Impianto polivalente al chiuso <input type="checkbox"/>	Impianto polivalente all'aperto <input type="checkbox"/>	
Impianto monovalente all'aperto e al chiuso <input type="checkbox"/>	Impianto polivalente all'aperto e al chiuso <input type="checkbox"/>	
Proprietà (indicare una sola voce):		
Amministrazione comunale o Azienda comunale <input type="checkbox"/>	Amministrazione regionale <input type="checkbox"/>	
Amministrazione statale <input type="checkbox"/>	Amministrazione provinciale <input type="checkbox"/>	
Consorzio e/o Associato di Comuni o Comunità Montana <input type="checkbox"/>		
Ente Militare o categorie assimilate <input type="checkbox"/>		
Scuola pubblica <input type="checkbox"/>	Scuola privata <input type="checkbox"/>	
Università Privata <input type="checkbox"/>	Università pubblica <input type="checkbox"/>	
Enti morali e istituzioni religiose <input type="checkbox"/>		
CRAL o circolo aziendale di ente pubblico <input type="checkbox"/>	CRAL o circolo di ente privato <input type="checkbox"/>	
Privata (di singoli o associati) <input type="checkbox"/>	Mista <input type="checkbox"/>	
CONI <input type="checkbox"/>	Ente di Promozione Sportiva <input type="checkbox"/>	Federazione Sportiva Nazionale <input type="checkbox"/>
Società Sportiva <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

Vasca 1 (misure vasca da esprimere in metri):			
Lunghezza:	Larghezza:	Altezza Min.:	Altezza Max:

Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura <input type="checkbox"/> Copertura parziale <input type="checkbox"/> Copertura mobile <input type="checkbox"/> Totalmente al chiuso <input type="checkbox"/>
Vasca 2 (misure vasca da esprimere in metri): Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura <input type="checkbox"/> Copertura parziale <input type="checkbox"/> Copertura mobile <input type="checkbox"/> Totalmente al chiuso <input type="checkbox"/>
Vasca 3 (misure vasca da esprimere in metri): Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura <input type="checkbox"/> Copertura parziale <input type="checkbox"/> Copertura mobile <input type="checkbox"/> Totalmente al chiuso <input type="checkbox"/>
Vasca 4 (misure vasca da esprimere in metri): Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura <input type="checkbox"/> Copertura parziale <input type="checkbox"/> Copertura mobile <input type="checkbox"/> Totalmente al chiuso <input type="checkbox"/>
Vasca 5 (misure vasca da esprimere in metri): Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie: Copertura (indicare una sola voce): Senza copertura <input type="checkbox"/> Copertura parziale <input type="checkbox"/> Copertura mobile <input type="checkbox"/> Totalmente al chiuso <input type="checkbox"/>

Società:

.....

COD. AFFILIAZIONE

Nome e Cognome del compilatore:

Data: **Firma:**

Inviare tramite mail a: anagrafe.impianti@federnuoto.it

Spett.le Società

Raccomandata a/r o Pec

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CONTRARIA AL RINNOVO AUTOMATICO DEL TESSERAMENTO

Il sottoscritto ATLETA _____ nello stato di tesseramento libero o al secondo anno di vincolo sportivo normativo per la SOCIETA' SPORTIVA _____ (Cod. Affiliazione _____), in possesso di tessera rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto n. _____, residente in _____ Prov. _____ Via _____ civico _____ CAP _____ Codice Fiscale _____

con la firma della presente

ESPRIME VOLONTA' CONTRARIA

al rinnovo automatico del tesseramento per la stagione sportiva successiva ai sensi dell'art.5, comma 9, dello Statuto Federale.

In fede.

Data _____ Firma dell'Atleta _____

Firma di uno dei genitori (in caso di atleta minorenni) _____